

Seduta n. 46

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/22
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 14.48 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Presenti in aula alle ore 14,30 (ora di convocazione):

De Blasi Roberto - Moro Bundu Antonella - Palagi Dmitrij -

14.31: Entrano in aula Draghi Alessandro, Milani Luca

14.34: Entra in aula Santarelli Luca

14.35: Entra in aula Masi Lorenzo

14.40: Entra in aula Giorgetti Stefano

14.46: Entra in aula Cocollini Emanuele

Ora:14.48

Verbale: 835

N.Arg.: 2

QUESTION N.: 2022/01227

OGGETTO: Il buco nero di piazza Nannotti, col progetto pronto chiuso in un cassetto

Proponente: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Relatore: Giorgetti Stefano

14.48: Interviene Milani Luca

14.48: Entrano in aula Bonanni Patrizia,Bettini Alessia

14.49: Entra in aula Asciuti Andrea

14.48: Interviene Moro Bundu Antonella

14.50: Entra in aula Nutini Franco

14.50: Interviene Cocollini Emanuele Assume la Presidenza

14.50: Interviene Giorgetti Stefano

14.54: Interviene Cocollini Emanuele

14.54: Interviene Moro Bundu Antonella

Allegato n. 1: question time n. 1227/2022

COMUNE DI FIRENZE
7/12/22
Inferrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. / P.S. N. Q1 1224

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: il buco nero di piazza Nannotti, col progetto pronto chiuso in un cassetto

La sottoscritta consigliera, il sottoscritto consigliere,

Premesso quanto riportato dalla stampa locale con il titolo *"Firenze dimentica di aprire la piazza chiusa. Un ordine del giorno approvato ad Aprile impegna il sindaco ad abbattere un muro per aprire la piazza alla città entro il 31 Dicembre 2022"* (QuiNews Firenze.it del 5 dicembre 2022)

Considerato come il giornalista ripercorra le vicende della cosiddetta "[...] solo per esigenza toponomastica, Piazza Nannotti, [che] da anni si trova all'ombra del Parcheggio Silos di Piazza Alberti e di Villa Arrivabene, sede e centro nevralgico del Quartiere 2 di Firenze", evidenziando l' "[...] impressionante la quantità di segnalazioni di degrado che si contano nel corso di ogni anno [, che sono] Fotografie che cadono nel vuoto";

Evidenziato anche:

- "[...] l'ennesimo sopralluogo da parte del Comitato Cittadini per Firenze, il portavoce Simone Scavullo commenta "Sono anni che ci torno e giuro, non riesco a trovare delle differenze". Gli arredi danneggiati, i cancelli rotti, i graffiti e perfino i rifiuti abbandonati sembrano gli stessi che si possono trovare nelle immagini scattate negli ultimi 10 anni"
- come "[...] Negli ultimi anni Palazzo Vecchio ha realizzato un'area giochi al centro del piazzale, che fin da subito non ha convinto i residenti e che ha solo contribuito a chiedere con più voce l'abbattimento del muro su via de Sanctis, unica soluzione secondo i residenti per aprire lo slargo alla città, o almeno renderla attraversabile. Non è una soluzione ponderata o maturata negli anni: i cittadini di Bellariva nel 2000 raccolsero le firme contro il Parcheggio che avrebbe preso il posto del vecchio deposito Ataf e chiesero di abbattere il muro su via de Sanctis";

Sottolineato come:

- da pochi giorni sia stato realizzato "[...] un murale per un progetto legato al disagio giovanile, riscontrato anche in questo luogo che nasceva, invece, proprio per l'aggregazione delle giovani generazioni nel segno dello sport e della socializzazione", cui le risposte strutturali date dall'A.C.

nel frattempo siano state tutte sbagliate, in evidente contrasto con le esigenze reali della comunità e del territorio;

- la Piazza Nannotti fosse tra i "100 Luoghi della Giunta Renzi", quando appunto i cittadini chiesero di collegare Piazza Nannotti con via De Sanctis ed una riqualificazione in linea con le reali necessità della comunità;
- il competente assessore pro-tempore, Massimo Mattei, avviò il lavoro con un apposito progetto dell'Ufficio Città Sicura, preparato su richiesta dell'assessore stesso.

Ricordato come lo scrivente gruppo consiliare abbia presentato l'ordine del giorno 2021/00219, avente per oggetto *Per il completamento di Piazza Nannotti, approvato durante la seduta dell'11 aprile 2022*, nel quale di impegnava l'Amministrazione Comunale:

- «ad avviare i procedimenti necessari alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra la Piazza Nannotti e la via De Sanctis, non più rinviabile, come d'altrone previsto in ordine e richiesto dalla cittadinanza ivi residente e confermato in diversi incontri con la stessa A.C.»;
- «ad allocare a bilancio le somme necessarie nel corso del 2022»;

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

Se sia intenzione dell'A.C. portare a termine il lavoro avviato dall'Amministrazione Renzi, con la realizzazione del collegamento pedonale tra la piazza e la Via De Sanctis, nonché lo spazio attività per adolescenti, così come delineato dall'Assessore Mattei all'epoca;

Se nel corso del 2022 sono state allocate a bilancio le somme necessarie come da volontà espressa dal Consiglio comunale nell'approvazione del succitato ordine del giorno 2021/00219;

Se si possa considerare normale dialettica politica l'ignorare la volontà del Consiglio comunale, senza considerare che la domanda della comunità locale è ormai ultradecennale.

La consigliera,
Antonella Bundu

Il consigliere,
Dmitrij Palagi

Ora:14.55

Verbale: 836

N.Arg.: 3

QUESTION N.: 2022/01228

OGGETTO: Vetrofanie e Servizi alla Strada. Cosa intende fare l'Amministrazione dal 1° gennaio 2023?

Proponente: Masi Lorenzo De Blasi Roberto

Relatore: Giorgetti Stefano

14.55: Interviene Cocollini Emanuele

14.55: Interviene Masi Lorenzo

14.57: Entrano in aula Bianchi Donata, Bianchi Donata

14.57: Esce dall'aula Bianchi Donata

14.57: Interviene Cocollini Emanuele

14.57: Interviene Giorgetti Stefano

14.58: Entrano in aula Pampaloni Renzo, Ruffilli Mirco

14.58: Interviene Cocollini Emanuele

14.58: Interviene Masi Lorenzo

14.59: Entra in aula Conti Enrico

Allegato n. 1: question time n. 1228/2022



COMUNE DI FIRENZE	
7/12/22	
Interrogazione N.	
Interpellanze N.	
Mozione / D.D.G./RIS N.	ST 1228

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 825

Movimento 5 Stelle

QUESTION TIME

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Firenze

Data: 07/12/2022

Richiedenti: Lorenzo Masi e Roberto De Blasi

Oggetto: Vetrofanie e Servizi alla Strada. Cosa intende fare l'Amministrazione dal 1° gennaio 2023?

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO CHE

Il 4 dicembre 2000 è stata costituita la società Sas Servizi alla Strada S.p.A., operativa dal 5 marzo 2001, di cui il Comune di Firenze deteneva il 51% del capitale sociale.

Il Comune di Firenze, con deliberazione n. 1079/117 del 19 dicembre 2005, ha stabilito di acquistare la totale partecipazione del socio privato minoritario di Servizi alla Strada S.p.A., della quale è diventato titolare nel dicembre del 2005;

Con deliberazione n.2010/G/00332 la Giunta comunale ha approvato il nuovo assetto della ZCS;

Con deliberazione n.2017/G/00068 la Giunta comunale ha approvato il contratto di servizio con SAS spa che prevede, tra l'altro, l'affidamento a detta società delle ZCS;

Con deliberazione n.2020/G/00016 la Giunta comunale a decorrere dal 30 marzo 2020 aveva approvato il nuovo disciplinare delle ZCS (in sostituzione di quello approvato con deliberazione n.2019/G/00253)

RILEVATO CHE

Con deliberazione n.2020/G/00364 la Giunta comunale ha dato avvio alla sperimentazione per la sosta dei residenti negli spazi promiscui e a rotazione (per quest'ultimi limitatamente all'orario 18-9) delle ZCS diverse da quella di appartenenza prevedendo il rilascio di un contrassegno (vetrofania) ai residenti richiedenti valido fino al 31 dicembre 2021;

Al momento della sua istituzione il costo della vetrofania fu stabilito dal Comune di Firenze in € 10;

DATTO ATTO CHE

La vettura per la quale si richiedeva la vetrofania doveva essere intestata alla persona residente o intestata a coloro che ne potessero dichiarare, ai sensi di legge, l'uso esclusivo in caso di auto aziendale, di vettura in leasing o assegnazione di noleggio auto a lungo termine;

Le persone non domiciliate e i residenti dei Comuni della città metropolitana di Firenze sono esclusi dalla possibilità di acquistare la vetrofania;

CONSIDERATO CHE

Nel corso del 2021, a seguito dello scoppio della pandemia, l'Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare la misura della vetrofania, con propria Deliberazione n. 2021/00463, fino al termine del 31/12/2022 il cui gradimento presso la cittadinanza fiorentina si è dimostrato molto positivo;

RILEVATO CHE

Il gradimento della cittadinanza nei confronti della vetrofania si è rilevato positivo e che, ormai prossimi al 31 dicembre 2022, non è stata ancora fornita alcuna informazione da parte dell'Amministrazione circa il futuro di questa modalità di parcheggio;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

1. se è intenzione dell'A.C. prorogare o rinnovare il sistema delle vetrofanie a far data dal 1° gennaio 2023;
2. nel caso in cui l'A.C. intenda prorogare la misura, quali saranno le modalità e i tempi, e come l'Amministrazione farà fronte alle minori entrate derivanti dalla sosta;
3. se invece verrà rinnovata la misura, se il costo che dovranno sostenere i residenti sarà confermato pari a euro 10,00 e se saranno apportate delle novità.

I consiglieri

Lorenzo Masi

Roberto De Blasi

Ora:15.00

Verbale: 837

N.Arg.: 4

QUESTION N.: 2022/01229

OGGETTO: Graduatoria provvisoria E.R.P. 2021- les etrangers...quanti stranieri in questa città

Proponente: Draghi Alessandro Emanuele

Relatore: Albanese Benedetta RISPONDE GIORGETTI

14.59: Interviene Cocollini Emanuele

15.00: Interviene Draghi Alessandro

15.01: Esce dall'aula Rufilli Mirco

15.01: Interviene Cocollini Emanuele

15.01: Interviene Giorgetti Stefano Risponde per Ass. Albanese

15.02: Interviene Cocollini Emanuele

15.02: Interviene Draghi Alessandro

Allegato n. 1: question time n. 1229/2022



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 837

COMUNE DI FIRENZE	
7/12/22	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	QT 1229

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: graduatoria provvisoria e.r.p. 2021- les etrangers...quanti stranieri in questa città

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la determina n. 06784 del 2022 avente come oggetto: "Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2021: Approvazione graduatoria provvisoria rettificata degli ammessi e elenco provvisorio rettificato degli esclusi";

VERIFICATO che gli ammessi sono 2654 nuclei gli esclusi 583 nuclei familiari;

CONSTATATO che i primi 50 nuclei nella classifica provvisoria hanno ottenuto un punteggio compreso fra 12 e 18

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) fra i primi 50 classificati, quanti richiedenti sono di nazionalità italiana e quanti di nazionalità straniera;
- 2) quando sarà emanata la classifica definitiva del bando richiamato in narrativa.

Alessandro Draghi

Firenze, 7 dicembre 2022

Ora:15.02

Verbale: 838

N.Arg.: 6

QUESTION N.: 2022/01231

OGGETTO: Dopo 18 anni scoperto il degrado in Borgo dei Greci?

Proponente: Palagi Dmitrij Moro Bundu Antonella

Relatore: Albanese Benedetta RISPONDE GIORGETTI

15.02: Interviene Cocollini Emanuele

15.02: Interviene Palagi Dmitrij

15.04: Interviene Cocollini Emanuele

15.04: Interviene Giorgetti Stefano Risponde per Ass. Albanese

15.06: Interviene Cocollini Emanuele

15.06: Interviene Palagi Dmitrij

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Dopo 18 anni scoperto il degrado in Borgo dei Greci?

COMUNE DI FIRENZE	
7/12/22	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G. / RIS. N. <u>QT 1231</u>	

Il sottoscritto consigliere, la sottoscritta consigliera,

Letto sul *Corriere Fiorentino* del 5 dicembre 2022 l'articolo *Firenze, multa da 160 euro al Caffè del Borgo per la celebre bici "cocomero"*. «È stata lì per 18 anni», in cui si riporta la testimonianza del titolare dell'attività Caffè del Borgo:

- Che da 18 anni espone una bicicletta con ruote colorate come fossero l'interno di un cocomero su «un angusto marciapiede» di Borgo dei Greci, senza rappresentare un ostacolo di passaggio, perché si tratterebbe di un tratto su cui non avrebbe «mai camminato nessuno: è troppo piccola per un pedone, figuriamoci per un passeggino o una sedia a rotelle»;
- Oggetto di una sanzione da parte della Polizia Municipale nei primi giorni di dicembre 2022, per l'esposizione della succitata bicicletta;
- A cui sarebbe stato intimato di non ripetere il comportamento abituale degli ultimi 18 anni, per evitare il sequestro del mezzo;

Verificato sulle piattaforme digitali e sui motori di ricerca di come la succitata bicicletta sia ormai un elemento caratterizzante Borgo dei Greci, con grande apprezzamento da parte di quel turismo che l'Amministrazione rivendica non essere neppure un problema, a proposito di sovraffollamento della città;

Sottolineate le osservazioni che lo scrivente gruppo consiliare ha ripetutamente avanzato alla Giunta, in merito ai regolamenti straordinari di suolo pubblico, con cui l'Amministrazione ha inteso dare risposte di aiuto alle attività di somministrazione cittadine, analogamente a quanto avvenuto in tutta Italia, in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali;

Evidenziato inoltre come la città di Firenze si caratterizzi per forti problemi di accessibilità e mobilità, soprattutto per persone con difficoltà motorie e altre forme di fragilità, o disabilità, come richiamato in numerosi atti presentati dallo scrivente gruppo consiliare;

Considerato come effettivamente l'area interessata dal succitato mezzo non determinasse un problema di accessibilità e anzi avesse un impatto significativamente minore di tante altre pratiche diffuse in città, favorite dalle decisioni politiche prese nel corso di questa consiliatura;

Rilevato come la succitata bicicletta costituisse solo indirettamente un oggetto a finalità pubblicitarie;

Letto di come il succitato titolare avrebbe lamentato l'impossibilità di un qualsiasi tipo di confronto, che propriamente spetterebbe alla parte politica, più che alla Polizia Municipale;

Appreso di come episodi simili a quello avvenuto a danno del Caffè del Borgo avrebbero riguardato attività commerciali in piazza San Jacopino, poche settimane fa;

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Se intendano impegnarsi per trovare una soluzione che garantisca la possibilità alla storica bicicletta del Caffè del Borgo di tornare nella sua postazione ormai "tradizionale";

Se ci sia stata una richiesta rivolta alla Polizia Municipale di intensificare i controlli rispetto all'occupazione di suolo pubblico, nella parte finale delle concessioni straordinarie, che però starebbero colpendo comportamenti consolidatesi nel corso di oltre un decennio;

Se ci sia la volontà di verificare la possibilità di un'azione politica del Comune di Firenze che sia tesa a favorire comportamenti utili per le varie esigenze della città, invece di praticare un'applicazione delle regole che non tenga conto del contesto in cui queste vengono applicate.

Il consigliere,
Dmitrij Palagi

La consigliera,
Antonella Bundu

Ora:15.08

Verbale: 839

N.Arg.: 5

QUESTION N.: 2022/01230

OGGETTO: L importanza dell utilizzo della museruola nelle aree verdi

Proponente: Asciuti Andrea

Relatore: Bettini Alessia

15.07: Interviene Cocollini Emanuele

15.08: Interviene Asciuti Andrea

15.09: Interviene Cocollini Emanuele

15.09: Interviene Bettini Alessia

15.09: Entra in aula Razzanelli Mario

15.10: Interviene Cocollini Emanuele

15.10: Interviene Asciuti Andrea

15.11: Interviene Cocollini Emanuele

15.11: Entra in aula Cali Francesca

Allegato n. 1: question time n. 1230/2022



ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 839

GRUPPO CONSILIARE MISTO

QUESTION TIME

Oggetto: "L'importanza dell'utilizzo della museruola nelle aree verdi"

Proponente: Andrea Asciti

Il Consigliere,

COMUNE DI FIRENZE
7/12/22
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. QT 1230

Dato che, in base all'art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali in tutti i Quartieri di Firenze sono state individuate delle aree verdi, appositamente recintate, dove i cani possono correre e giocare senza guinzaglio e museruola;

Considerato che può essere pericoloso (per cani ed umani) permettere a cani, in specie quelli aggressivi di grossa taglia, di accedervi senza museruola

interroga il Sindaco e l'assessore competente per sapere

se si ritenga corretto permettere ai cani di accedere alle aree recintate senza indossare opportuna museruola e che cosa si intenda fare per scongiurare aggressioni a cani e ad umani nel percorso di accesso e all'interno delle predette aree verdi.

Il Consigliere
Andrea Asciti

Ora:15.12

Verbale: 840

N.Arg.: 7

QUESTION N.: 2022/01232

OGGETTO: Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza

Proponente: Cellai Jacopo

Relatore: Bettini Alessia

15.12: Interviene Cocollini Emanuele

15.12: Entra in aula Cellai Jacopo

15.12: Interviene Cellai Jacopo

15.13: Entra in aula Ruffilli Mirco

15.12: Esce dall'aula Asciuti Andrea

15.13: Interviene Cocollini Emanuele

15.13: Interviene Bettini Alessia

15.14: Interviene Cocollini Emanuele

15.14: Interviene Cellai Jacopo

15.14: Interviene Cocollini Emanuele

Entra il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Allegato n. 1: question time n. 1232/2022

COMUNE DI FIRENZE	
7/12/22	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G. / RIS. N. 1232	

QUESTION TIME

Proponente: Jacopo Cellai

Oggetto: Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- premesso che nel novembre 2021 erano stati previsti una serie di Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza alla presenza del sindaco, Dario Nardella, e della giunta, per confrontarsi sui progetti in corso in città e per raccogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei fiorentini;
- considerato che dei cinque appuntamenti originariamente fissati se ne sono svolti esclusivamente due, il 23/11/2021 e il 09/12/2021, rispettivamente nel Quartiere 2 e nel Quartiere 4;
- preso atto che anche negli altri Quartieri, 3, 1 e 5, si sarebbero dovuti svolgere i Consigli aperti alla cittadinanza, rispettivamente il 18/01/2022, il 16/02/2022 e il 09/03/2022;
- tenuto conto che tali eventi sono stati rinviati a data da destinarsi e ancora oggi, quasi a distanza di un anno, non sono stati riprogrammati

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. Per quale motivo il programma dei Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza non sia stato completato;
2. Se gli appuntamenti nei Quartieri 3, 1 e 5 saranno nuovamente programmati a breve.

Jacopo Cellai

Firenze, 7 dicembre 2022

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 14.30 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Emanuele Cocollini, assistito dal Segretario Generale del Comune
Giuseppe Ascione

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 17 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15.16: presenti in aula:

Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Razzanelli Mario, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca

Sono presenti anche gli Assessori:

Bettini Alessia, Giorgetti Stefano

15.19: Esce dall'aula Bettini Alessia

15.19: Entra in aula Giorgio Andrea

15.20: Entra in aula Masi Lorenzo

15.18: Interviene Cocollini Emanuele Sospende la seduta per 30 minuti, a termine di Regolamento, vista la mancanza dei consiglieri e della Giunta in aula per l'esame della delibera n. 68/2022

Si riprenderanno i lavori alle 15.51

15.21: Entra in aula Pastorelli Francesco

15.21: Esce dall'aula Giorgio Andrea

15.23: Entra in aula Innocenti Alessandra

15.25: Entra in aula Giorgetti Fabio

15.26: Entra in aula Dardano Mimma

15.27: Entra in aula Calistri Leonardo

15.28: Entrano in aula Perini Letizia, Armentano Nicola

15.29: Entra in aula Conti Enrico

15.30: Entra in aula Bocci Ubaldo

15.32: Entra in aula Del Re Cecilia

15.33: Entra in aula Fratini Massimo

15.37: Entrano in aula De Blasi Roberto, Razzanelli Mario, Masi Lorenzo

15.43: Entra in aula Piccioli Massimiliano

15.51: Interviene Milani Luca Riassume la Presidenza. Si riprendono i lavori facendo effettuare nuovamente l'appello

15.52: Entra in aula Bussolin Federico

15.53: Entra in aula Draghi Alessandro

15.53: Appello, Sono presenti in aula n. 27 consiglieri:

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Montelatici Antonio, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Coccolini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca

Sono altresì presenti gli Assessori: Del Re Cecilia, Giorgetti Stefano

Ora:15.54

Verbale: 841

N.Arg.: 8

VERBALE N.: 2022/01212

OGGETTO: Approvazione processi verbali delle sedute del 3, 10, 19 e 24 ottobre 2022

15.53: Interviene Milani Luca Nomina scrutatori i consiglieri Innocenti, Bocci e Calistri

15.53: Entra in aula Montelatici Antonio

15.53: Esce dall'aula Bussolin Federico

15.54 Il Presidente pone in votazione l'atto

15.54: Entra in aula Cellai Jacopo

Presenti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 1

15.54: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bocci Ubaldo,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Draghi Alessandro,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Montelatici Antonio,Moro Bundu Antonella,Nutini Franco,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco,Santarelli Luca

Non Votanti

Cellai Jacopo

Ora:15.55

Verbale: 842

N.Arg.: 9

COMUNICAZIONE N.: 2022/01223

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare la strage in Piazza Fontana a Milano avvenuta il 12 dicembre 1969

15.55: Interviene Milani Luca Il Presidente ricorda anche le altre stragi avvenute in quel periodo

15.54: Esce dall'aula Pastorelli Francesco

Ora:15.57

Verbale: 843

N.Arg.: 12

DELIBERAZIONE N.: DPC/2022/00068

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Toscana n. 1646 del 16/12/2021 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

Soggetto/i proponente/i: Cecilia Del Re

Ufficio Proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Commissione Consiliare 1 (Favorevole - 07/12/2022) Collegio dei Revisori (5/12/2022)

15.54: Interviene Milani Luca

15.55: Entrano in aula Pastorelli Francesco, Meucci Elisabetta

15.57: Esce dall'aula De Blasi Roberto

16.07: Entrano in aula Di Puccio Stefano, Albanese Benedetta

15.58: Interviene Del Re Cecilia illustra la delibera

16.12: Interviene Milani Luca

16.12: Interviene Fratini Massimo

16.15: Entra in aula Asciti Andrea

16.17: Interviene Milani Luca

16.20: Esce dall'aula Di Puccio Stefano

16.18: Interviene Cocollini Emanuele

16.21: Esce dall'aula Nutini Franco

16.23: Interviene Milani Luca

16.23: Interviene Palagi Dmitrij

16.26: Entra in aula Di Puccio Stefano

16.26: Interviene Milani Luca 1

16.26: Interviene Draghi Alessandro

16.27: Interviene Milani Luca

16.27: Interviene Pastorelli Francesco

16.31: Interviene Milani Luca

16.32: Interviene Del Re Cecilia replica agli interventi

16.32: Entra in aula De Blasi Roberto

16.44: Esce dall'aula Calì Francesca

16.45: Interviene Milani Luca

16.46: Interviene Palagi Dmitrij

16.47: Entra in aula Bussolin Federico

16.48: Interviene Milani Luca

16.48: Interviene Draghi Alessandro

16.48: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

16.48: Esce dall'aula Montelatici Antonio

16.48: Interviene Milani Luca

16.48: Interviene Cocollini Emanuele

16.49: Entra in aula Calì Francesca

16.50: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

16.50: Interviene Milani Luca

16.50: Interviene Moro Bundu Antonella

16.51: Entrano in aula Nutini Franco,Cocollini Emanuele

16.51: Esce dall'aula Asciuti Andrea

16.51: Interviene Milani Luca

16.51: Interviene Fratini Massimo

16.54 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 29

Favorevoli: 20

Contrari: 7

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 2

16.55: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,Di Puccio Stefano,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Nutini Franco,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Rufilli Mirco,Santarelli Luca

Contrari

Bocci Ubaldo,Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele,De Blasi Roberto,Draghi Alessandro,Masi Lorenzo

Non Votanti

Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij

16.55: Interviene Milani Luca

16.56: Esce dall'aula Bocci Ubaldo

16.56 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti: 29

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 9

16.56: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca

Non Votanti

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario

DELIBERAZIONE N. DC/2022/00056 (PROPOSTA N. DPC/2022/00068)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2022

ARGOMENTO N. 843

Oggetto: sentenza T.A.R. Toscana n. 1646 del 16/12/2021 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 14:48, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Ubaldo BOCCI , Leonardo CALISTRI , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Enrico CONTI	Antonella MORO BUNDU
Nicola ARMENTANO	Angelo D'AMBRISI	Franco NUTINI
Donata BIANCHI	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Ubaldo BOCCI	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Francesca CALI	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCOLLINI	Lorenzo MASI	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Antonio MONTELATICI	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Michela MONACO		

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

- con deliberazione n. 83/171 del 27.4.2004 il Consiglio Comunale aveva adottato un Piano di Recupero relativo al complesso immobiliare sito in viale Belfiore/angolo via Benedetto Marcello, di proprietà della Società Belfiore 2001 S.p.A.;
- con deliberazione n. 43 del 23/05/2005 il Consiglio Comunale aveva approvato il Piano di Recupero relativo all'area in questione;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra le parti nel novembre 2005, la società Belfiore 2001 S.p.A. era stata autorizzata nel dicembre 2005 alla posa nel sottosuolo di proprietà comunale di tiranti provvisori, ferma restando la responsabilità della stessa per eventuali danni causati ai sottoservizi;
- per la realizzazione delle opere previste dal Piano di Recupero, era stato rilasciato il permesso di costruire n. 1/2006 del 05/01/2006;
- con deliberazione G.C. n. 757 del 28/11/2006 era stato approvato il progetto preliminare e definitivo di bonifica dell'area sita in Viale Belfiore i cui interventi erano poi stati autorizzati con provvedimento dirigenziale n. 20 del 02/01/2007;
- il 28/12/2006 la Società Fidia S.p.A. era stata acquistata dalla società Belfiore 2001 S.p.A. l'area in oggetto chiedendo in seguito la volturazione del permesso di costruire n. 1/2006;
- pur essendo stato comunicato l'inizio lavori, in seguito lo stato del cantiere era rimasto sostanzialmente fermo, salva l'esecuzione di opere di scavo e da subito erano emerse, data la situazione precaria del cantiere, problematiche di sicurezza anche con riferimento alle abitazioni situate nelle vicinanze;
- nel 2008 Fidia aveva presentato istanza di variante al Permesso di Costruire e successivamente anche istanza di proroga del termine di scadenza del permesso di costruire, poi concessa;
- nel 2010 la società aveva presentato una richiesta relativa ad un intervento di nuova edificazione nell'ambito del Piano di Recupero per la quale la Commissione Edilizia con parere n. 138 del 9/06/2011 aveva richiesto la redazione di un rapporto inerente le problematiche in materia geologica e idrogeologica riscontrate dall'inizio dei lavori al fine della verifica di stabilità dello scavo, considerando le caratteristiche delle opere di completamento e le allora condizioni idrologiche del sito;

- essendo il cantiere fermo e la documentazione prodotta da Fidia idonea a risolvere le problematiche evidenziate, nel febbraio 2011 l'impresa esecutrice dei lavori aveva intimato a Fidia di riprendere in consegna l'area, significando che essa non era in grado di garantire la custodia e i presidi di sicurezza. Circostanza che aveva costretto l'amministrazione a richiedere nel giugno 2011 alla Società Fidia di:

- a) produrre un dettagliato rapporto in ordine alle condizioni di sicurezza del cantiere, alla stabilità dello scavo e delle opere provvisorie, alle modalità di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione dello stesso praticate;
- b) attivare tempestivamente ogni misura necessaria a garantire l'incolumità della popolazione e a prevenire le situazioni di danno;

- poiché Fidia, nonostante il differimento dei termini assegnati per operare le verifiche e le garanzie inerenti alla sicurezza dello scavo e del cantiere in generale, aveva dato nel luglio 2011 riscontro solo alle richieste di maggiore urgenza, l'Amministrazione, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e per prevenire situazioni di danno, era stata costretta ad intimare in data 08/09/2011 di:

- a) produrre l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via Benedetto Marcello, oltre ad altre connesse integrazioni
- b) procedere alla realizzazione delle sole opere strutturali entro terra, per stralcio, previo deposito di idoneo titolo abilitativo;
- c) attivarsi per il superamento delle carenze nei presupposti per il completamento dell'intervento.

- nonostante tali intimazioni, l'inerzia si era protratta ancora ed, anzi, nel 2012 la società Fidia aveva manifestato l'intendimento di presentare una nuova ipotesi di Piano di Recupero sull'area con la conseguenza che nel febbraio 2013 l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio di un nuovo permesso a costruire, ipotesi più volte confermata dalla società, aveva comunicato l'entità delle somme già versate per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione (€ 6.930.284,12), oltre interessi su pagamento dilazionato in 6 rate (€ 216.571,36);

- stante lo stato di assoluta inerzia del cantiere l'Amministrazione comunale aveva chiesto informazioni particolareggiate in merito allo stato del cantiere, con riferimento espresso:

- a) alle condizioni di sicurezza, alle attività di monitoraggio e vigilanza poste in essere;
- b) alle effettive necessità di mantenimento delle occupazioni di spazi pubblici, in relazione allo stato delle opere;
- c) alle iniziative atte a ridurre l'impatto del cantiere sugli spazi pubblici;
- d) Fidia in riscontro aveva affermato la permanenza delle condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici adiacenti all'area di scavo;

- nel settembre 2016 e nel marzo 2017 il Comune aveva richiesto a Fidia idonee attestazioni da parte di tecnici abilitati sul permanere delle condizioni di sicurezza, rimaste, tuttavia, senza riscontro;

- a seguito del fallimento di Fidia, era subentrata la società TSH Florence Belfiore PropCo S.r.l. Unipersonale, a cui l'Amministrazione aveva provveduto ad inviare le precedenti comunicazioni e richieste rimaste senza riscontro;

- con ordinanza n. 819/2017 del 7/09/2017 era stata ordinata alla suddetta società la rimessa in pristino delle condizioni di custodia e di sicurezza e con successiva ordinanza n. 253/2019 del 6/05/2019 era stata ordinata l'esecuzione delle opere strutturali di definitiva messa in sicurezza dello scavo;

Premesso altresì che:

- nonostante i disagi prodotti dallo stato del cantiere che Fidia aveva mantenuto per lungo tempo inattivo, in data 23/11/2020 la Curatela fallimentare di Fidia aveva notificato ricorso innanzi al T.A.R. Toscana al fine di veder accertato il diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, di costo di costruzione e a titolo di interessi sul pagamento rateizzato, per un totale pari a € 6.930.284,12 sul presupposto dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire n. 1/2006 alla data del 05/01/2011, senza che nessuna opera fosse stata mai stata realizzata, oltre al pagamento degli interessi legali nella misura di € 653.620,71 a decorrere dal 5/01/2011; complessivamente, pertanto, la domanda azionata dinanzi al Tar Toscana era pari ad € 7.583.904, 83;

- il Comune di Firenze, a fronte della domanda della curatela aveva ritenuto, viceversa, di costituirsi ed eccepire in compensazione oltre al danno subito per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla permanenza dello scavo e dal blocco delle lavorazioni anche il danno all'immagine e il mancato pagamento di crediti già ammessi al passivo fallimentare ed all'uopo aveva presentato ricorso incidentale;

- con sentenza n. 1646 del 16/12/2021 il T.A.R. Toscana, aveva ritenuto sussistenti le ragioni a fondamento del ricorso incidentale e, riconosciuto un credito del Comune di Firenze pari ad € 2.708.814,29 ed aveva condannato " il Comune di Firenze a restituire al ricorrente la somma di euro 4.221.470,0 con compensazione, per quanto dovuto, anche tra gli interessi legali a debito e a credito del Comune; alla residua somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo" nonché aveva condannato "la ricorrente a corrispondere al Comune a titolo risarcitorio per danno all'immagine, la somma di Euro 1.386.056,8; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo".

- la sentenza n. 1646/2021, stante la reciproca soccombenza, aveva, ulteriormente, compensato tra le parti le spese del giudizio;

- benché la Curatela fallimentare non si fosse attivata ai fini della notifica della sentenza né avesse assunto altra iniziativa per ottenere la liquidazione del residuo credito riconosciuto dal T.A.R. Toscana, il Comune di Firenze aveva provveduto ad elaborare proprie ipotesi di calcolo dell'importo dovuto anche in considerazione dell'articolata compresenza di posizioni di debito e credito reciproco oltre che di somme a titolo di interessi;

- allo scopo di predisporre gli atti deliberativi necessari il Comune chiedeva alla propria difesa di effettuare con la difesa della Curatela le verifiche necessarie a condividere le ipotesi di calcolo sopra richiamate;

- la difesa del Comune di Firenze si era ripetutamente attivata con controparte – senza alcun esito – per ottenere riscontro in merito alla condivisione della quantificazione delle somme da versare in forza della sentenza;

-il Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione, rimasto a lungo silente, in luogo di un qualsivoglia riscontro sul computo del dovuto, aveva notificato appello al Consiglio di Stato per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma in parte qua della citata sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

- la difesa comunale, esaminati i motivi d'appello e la natura dei rilievi ivi contenuti, aveva escluso che l'eventuale liquidazione di

quanto dovuto alla Curatela avrebbe potuto interferire con le prevalenti ragioni difensive, ed aveva convenuto circa l'opportunità di procedere alla liquidazione della somma portata da sentenza in ragione della particolare congiuntura economica e del connesso tasso di interesse e considerata l'incertezza circa i tempi di definizione del giudizio di secondo grado;

- successivamente alla notifica dell'appello Fallimento Fidia srl non aveva ulteriormente presentato alcun riscontro circa il calcolo degli importi scaturenti dalla sentenza citata, né aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento, né condiviso le modalità esecutive per rendere possibile detto pagamento;

Tenuto conto che si rende necessario, giusta la richiamata sentenza del T.A.R. Toscana, procedere alla contabilizzazione, sull'importo capitale di € 4.221.470,00, della somma a titolo di idi interessi legali dal 16/12/2021, data della pubblicazione della sentenza del T.A.R. della Toscana n. 1646/2021 al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 50.617,16 per un totale di € 4.272.087,16;

Tenuto conto altresì che il Comune di Firenze risulta creditore nei confronti di Fallimento Fidia srl di una somma pari ad € 1.386.056,80 oltre interessi legali dal 16/12/2021 data della pubblicazione della sentenza n. 1646/2021 al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 16.619,39;

Ritenuto necessario di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 4.272.087,16 costituitosi a seguito della sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, allegata parte integrante al presente atto, oltre a € 50.617,16 a titolo di interessi legali; tale somma grava per quanto attiene al capitale alla missione 8 programma 1 (capitolo 21530) e per quanto attiene agli interessi alla missione 1 programma 11 (capitolo 46680) la somma dovuta da Fidia grava quanto al capitale al titolo 3 (capitolo 18020) e per gli interessi al titolo 3 (capitolo 27000.);

Ritenuto opportuno che la Direzione competente adotti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento finalizzati ad un'estinzione anticipata, pur in assenza di richiesta formale da parte del creditore, del credito indicato in premessa;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 194 co. 1 lett. a) che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità e lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 in data 5.12.2022 prot. n. 414399 del ;

Ritenuto di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei conti, nel rispetto del disposto di cui all'art. 23 comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata, per quanto sopra rappresentato, la sussistenza delle condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del DLgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 4.221.470,00 costituitosi a seguito della sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, allegata parte integrante al presente atto, oltre € 50.617,16 a titolo di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022), per un totale di € 4.272.087,16;

2) di dare atto che l'importo complessivo di spesa di € 4.272.087,16 per il debito suindicato graverà nei seguenti termini:

- € 4.221.470,00 per capitale sul Capitolo di spesa 21530;

- € 50.617,16 per interessi sul Capitolo di spesa 46680;

3) di dare atto che a seguito della sentenza n. 1646/2021 del T.A.R. Toscana, il Comune di Firenze è riconosciuto creditore della somma di € 1.386.056,80 a titolo di risarcimento del danno all'immagine oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 16.619,39 per un totale di € 1.402.676,00, che vengono imputati, quanto al capitale al titolo 3 (capitolo 18020) e per gli interessi al titolo 3 (capitolo 27000.), come indicato in parte narrativa;

4) di convenire sull'opportunità che la Direzione competente adotti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento finalizzati ad un'estinzione anticipata, pur in assenza di richiesta formale da parte del creditore, del credito indicato in premessa;

5) di dare atto che la sentenza del Tar Toscana n. 1646/2021 è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che, sarà cura del Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio provvedere alla trasmissione della presente deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27/12/2002.

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	21530		2022/8564		€ 1.386.056,80	-
2)	U	2022	46680		2022/8565		€ 50.617,16	-
3)	E	2022	18020		2022/2485		€ 1.386.056,80	-
4)	E	2022	27000		2022/2486		€ 16.619,39	-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 25/11/2022	Il Dirigente / Direttore Fanfani Stefania
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/11/2022	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Note Contabili:

QUOTA PARTE DELLA SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI CAPITALE TROVA COPERTURA FINANZIARIA SULL'IMPEGNO 2021/8967 DI € 2.835.413,20.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli,

Contrari 7: Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi,

Astenuti 0

Non votanti 2: Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Ubaldo BOCCI , Leonardo CALISTRI , Alessandra INNOCENTI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Franco NUTINI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Emanuele COCOLLINI	Lorenzo MASI	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Antonella MORO BUNDU	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Michela MONACO	Laura SPARAVIGNA
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI	Luca TANI
Barbara FELLECA		

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli,

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 9: Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Mario Razzanelli,

essendo presenti 29 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 1			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
30/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	Favorevole

Cons. Quartiere/Coll. Revisori	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Collegio dei Revisori	30/11/2022	15/12/2022	05/12/2022	

ALLEGATI INTEGRANTI

414399_parere debiti fuori bilancio-2022_6.pdf.p7m.p7m -

7568330e3b48a9d4256b242bd21767abb329c3ba4cac54f7999fefa3f29bc396

Tar Toscana sent. 1646 del 16.12.2021.pdf - 0246f3b35460b9175898941cdaeaf186768ed19db881ecd97d0d71cfaea0fb58

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

01/07/22, 09:38

Publicato il 16/12/2021

N. 01646/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2020, proposto da
Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto
Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Firenze, via Palestro 3;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Vicicone, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;

nei confronti

Tsf Florence Belfiore Propco s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione a vedersi restituito e rimborsato
dal Comune di Firenze quanto indebitamente pagato a titolo di oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e contributi sul costo di costruzione per un
totale di euro 6.930.284,12, oltre interessi legali ammontanti alla data del 20

novembre 2020 ad € 653.620,71, oltre ulteriori interessi legali maturandi fino al momento dell'effettivo rimborso dovuto da parte del Comune di Firenze;

- e per la condanna

del Comune di Firenze a corrispondere la somma di Euro 6.930.284,12, oltre interessi legali ammontanti alla data del 20 novembre 2020 ad Euro € 653.620,71 calcolati dal 5 gennaio 2011 al 20 novembre 2020, oltre ulteriori interessi legali maturandi fino al momento dell'effettivo e dovuto pagamento da parte del Comune di Firenze;

quanto al ricorso incidentale, per la condanna di Fallimento Fidia s.r.l. al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visto il ricorso incidentale presentato da quest'ultimo ai fini del risarcimento del danno (qualificato come danno da disservizio e come danno all'immagine);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Belfiore 2001 s.p.a., proprietaria di un complesso immobiliare situato in viale Belfiore a Firenze, presentò istanza di approvazione del piano di recupero per la riqualificazione dell'area, con realizzazione di edificio a destinazione turistica ricettiva, residenziale e commerciale.

Il Consiglio Comunale approvò il suddetto piano con delibera n. 43 del 23.5.2005, cui seguirono in data 13.7.2005 l'approvazione del piano di caratterizzazione dell'area, in data 10.11.2005 la sottoscrizione della convenzione, in data 13.12.2005 l'autorizzazione alla posa nel sottosuolo di proprietà comunale di tiranti provvisionali, in data 5.1.2006 il rilascio del permesso di costruire (il quale prevedeva 1 anno per l'inizio dei lavori e 3 anni dall'inizio per l'ultimazione) e poi la comunicazione che i lavori avrebbero avuto inizio il 1.4.2006.

La società Belfiore, il giorno 28.12.2006, vendette l'area a Fidia s.p.a., la quale chiese la volturazione del permesso di costruire il 26.2.2007, ottenendola.

In data 20.3.2007 il Comune di Firenze manifestò la necessità di acquisire la planimetria del piano terra e delle sistemazioni esterne degli edifici in costruzione nell'area, stante il progettato passaggio della linea 2 della tramvia nei pressi dell'area stessa. Emerse un'interferenza tra i tiranti a contenimento dello scavo e i diaframmi a sostegno dell'impalcato della sottovia Belfiore (gli incontri tra progettisti del Comune e di Fidia non portarono a una soluzione condivisa: documenti n. 13 e 14 depositati in giudizio dall'Ente).

Alla data del 7.2.2008 risultarono eseguite solo alcune opere di scavo (documenti n. 15 e 16-19 depositati in giudizio dal Comune).

In data 30.12.2008 la società Fidia presentò istanza di proroga del titolo edilizio, concessa sino al 5.1.2011 (documento n. 21 prodotto dall'amministrazione).

Nel 2010 Fidia presentò domanda di autorizzazione relativa a nuova edificazione nel piano di recupero.

In data 15.2.2011 l'impresa esecutrice intimò a Fidia di riprendere in consegna l'area, talché il Comune invitò Fidia a fornire un rapporto sulle condizioni di sicurezza del cantiere e ad attivare le misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e a prevenire danni.

In data 8.7.2011 il Comune intimò di presentare l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e una valutazione della sua funzionalità nonché di realizzare le opere strutturali entro terra e di superare le carenze nei presupposti del completamento dell'intervento (documento n. 23).

In data 23.11.2012 il liquidatore di Fidia presentò una proposta di variante al piano di recupero.

In data 23.4.2014 la società rinunciò alla variante e presentò documentazione concernente nuova proposta di variante al piano di recupero.

Seguì, in data 4.5.2015, la sentenza dichiarativa del fallimento di Fidia s.p.a..

Il Comune, con ordinanza del 7.9.2017, intimò a TSH Florence Belfiore, subentrata nella proprietà di Fidia, la rimessa in pristino delle condizioni di custodia e sicurezza

ai sensi dell'art. 30 del regolamento edilizio, e con ordinanza del 6.5.2019 ingiunse l'esecuzione delle opere strutturali di messa in sicurezza dello scavo.

La giunta comunale, con deliberazione n. 243 del 14.5.2019, ha approvato la variante al piano di recupero proposta da TSH; l'art. 9 della relativa convenzione dà atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 6.930.284 a titolo di contributo di costruzione in relazione all'originario piano di recupero.

Considerato che tale importo, corrisposto al Comune per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, non è stato restituito nonostante le richieste inviate via pec in data 11.4.2018 e 20.6.2018, Fallimento Fidia s.r.l. è insorto ai fini della ripetizione dell'indebito (euro 6.930.284 oltre a interessi legali pari a euro 653.620, per un totale di euro 7.583.904), deducendo:

-Esistenza del diritto restitutorio, stante la decadenza del permesso di costruire a decorrere dal 5.1.2011; diritto agli interessi legali decorrenti dal 5.1.2011 e fino al giorno del pagamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, il quale, in data 26.1.2021, ha depositato in giudizio ricorso incidentale così articolato:

1) Le somme richieste non sono dovute, tenuto conto dei danni arrecati al Comune, stante l'inerzia nell'esecuzione del permesso di costruire; l'esecuzione del titolo edilizio e, quindi, del piano di recupero, è ben lungi dall'ultimazione ma è circoscritta ad un ampio scavo. Tali danni sarebbero costituiti da:

a) danno da disservizio (riconducibile al danno morale o immateriale ex art. 2059 cod. civ., con violazione tra l'altro dell'art. 97 della Costituzione), in quanto lo scavo, gli sbancamenti e l'abbandono del cantiere hanno creato disagi alla collettività per circolazione stradale e pedonale, gestione del traffico, interferenza con il progetto della linea 2 della tramvia;

b) danno di immagine (riconducibile all'art. 2059 cod. civ. e alla violazione tra l'altro dell'art. 97 della Costituzione), in ragione dei lavori non completati e della voragine in una vasta area visibile a tutti e in zona centrale, delle ripercussioni sugli utenti, del ritardo nell'inaugurazione della linea 2 della tramvia, della modifica del percorso

(incidenza negativa sull'azione amministrativa e perdita di stima da parte dei consociati, come si evince da numerosi articoli di stampa: documenti da 39 a 48).

I) Tali pregiudizi scaturiscono dalle seguenti circostanze, conseguenza dell'inerzia della ricorrente:

scavo ampio oltre mq. 10.000 e profondo 15 metri; irreversibile trasformazione del luogo (demolizione di immobile, ampissimo scavo, installazione di tiranti provvisori e pali di fondazione) e interruzione dei lavori, riduzione della sezione stradale di via Benedetto Marcello per occupazione di suolo pubblico, centralità del cantiere, incremento dei costi e dei tempi di realizzazione della tramvia (modifica del progetto della linea tramviaria, impossibilità di realizzare il camminamento pedonale e ciclabile nella zona tramviaria), allagamenti.

II) Dal protratto stallo la ricorrente ha ricavato vantaggi dati dagli introiti della pubblicità sulla recinzione di cantiere.

III) La colpa è dimostrata dalla ripetuta manifestazione di intenzione di finire le opere da parte di Fidia, ingenerando nel Comune una convinzione in tal senso; la condotta

di Fidia sarebbe anche connotata da malafede nella misura in cui, essendo consapevole di non poter completare le opere, ha posto in essere attività prodromiche (i vari procedimenti amministrativi) tese a dare prova di poter ultimare i lavori (pagina 12 della memoria depositata in giudizio dal Comune in data 30.7.2021).

Su tali presupposti il ricorrente incidentale ha chiesto la condanna di Fallimento Fidia s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'Ente.

2) Il Comune ha ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare (con provvedimento definitivo) della somma di euro 3.890.274, credito questo che, insieme agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, viene eccepito in compensazione rispetto al credito azionato dal ricorrente principale.

L'amministrazione, con memoria difensiva, ha rettificato in euro 2.708.814,29 l'importo eccepito in compensazione (si vedano la penultima e l'ultima pagina della memoria difensiva depositata in giudizio il 21.7.2021).

All'udienza del 21 settembre 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

Fallimento di Fidia s.r.l. ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso incidentale, stante la competenza del Tribunale fallimentare di Firenze, il quale avrebbe una competenza funzionale inderogabile in ordine ad ogni credito verso il fallito, compresi i crediti del Comune di Firenze ai quali fa riferimento il ricorso incidentale.

L'eccezione è infondata.

Le questioni dedotte dal Comune di Firenze attengono all'attuale sussistenza del diritto della parte ricorrente alla restituzione dei contributi relativi al permesso di costruire, da vagliare in relazione all'eccepita compensazione del controcredito.

Anche la questione risarcitoria si ricollega al permesso di costruire e all'attuazione della convenzione urbanistica sottoscritta il 10.11.2005, accessoria al piano di recupero approvato.

Sia l'eccezione di compensazione (volta a paralizzare in parte l'azione di ripetizione del ricorrente), sia la domanda risarcitoria (riferita a un pregiudizio causato

nell'esecuzione della convenzione urbanistica e del relativo permesso di costruire) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica ex art. 133, lettera f e lettera a n. 2, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di questioni che vertono sull'esecuzione della convenzione urbanistica e del permesso di costruire e di un'eccezione (quella di compensazione) volta a neutralizzare la richiesta di restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; tale richiesta (e di conseguenza l'eccezione volta a paralizzarla) rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva, che prevale sulla giurisdizione del giudice fallimentare.

2. Più in generale, una pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U., 5 ottobre 2014, n. 19914; 9 marzo 2015, n. 4683), del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755) e di questo TAR (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 giugno 2019, n. 873; *idem*, 27 novembre 2019, n. 1616) ha riportato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a tutte le controversie riguardanti l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione urbanistica. Tale conclusione non muta nel caso

in cui la società lottizzante si trovi in stato di fallimento atteso che “le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini”, con la conseguenza che “è la *vis attractiva* della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare” (in tal senso si pone espressamente TAR Toscana, I, 27.11.2019, n. 1616).

3. E' stata altresì eccepita l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata col ricorso incidentale, sull'assunto che la stessa avrebbe dovuto essere proposta in sede di domanda di insinuazione al passivo e non sarebbe più proponibile stante la definitività dello stato passivo del fallimento della ricorrente.

Il rilievo non può essere accolto.

Premesso che la compensazione del credito verso il fallimento, di cui all'art. 56 della legge fallimentare, costituisce un caso particolare di compensazione legale che presuppone la certezza e la liquidità del credito opposto al fallimento, e considerato

che la sussistenza di tali requisiti è insita nell'avvenuta iscrizione al passivo del credito del Comune di Firenze, valgono le seguenti considerazioni.

L'art. 56 della legge fallimentare stabilisce che si possa eccepire la compensazione anche dopo la dichiarazione di fallimento, senza indicare un termine ultimo entro cui sollevare l'eccezione. Pertanto il tenore letterale della norma induce a ritenere che l'approvazione dello stato passivo non costituisce il momento ultimo entro cui il terzo può opporre in compensazione il proprio credito verso il fallimento.

Nel giudizio che, come quello in esame, è stato proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, la possibilità di eccepire in compensazione il credito del terzo medesimo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verifica o meno del credito (Cass., VI, 15.7.2016, n. 14615), d'altro canto allorquando, come nel caso di specie, è stato definitivamente accertato lo stato passivo in cui è inserito il credito verso il fallimento, la circostanza che in quella sede il titolare del credito accertato non abbia prospettato un'eccezione o una riserva di compensazione non preclude al giudice non

fallimentare di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione (Cass., 13.5.1971, n. 1385).

Infatti l'eccezione di compensazione può essere validamente proposta dal terzo nei confronti del fallito nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dal curatore, in quanto essa non è soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale (Cass., 3.9.1996, n. 8053), con la conseguenza che la definitività dell'accertamento del passivo privo di qualsiasi riserva di compensazione del creditore non preclude a quest'ultimo la facoltà di opporre in compensazione, successivamente, il credito già definitivamente insinuato al passivo. A fronte della pretesa creditoria fatta valere dal fallimento in sede di giudizio ordinario, rientra nelle prerogative del debitore del fallito il proprio diritto (di difesa ed ex art. 56 della legge fallimentare) di paralizzare la domanda della curatela in via di eccezione. Non rileva che la questione della compensazione non sia stata posta in sede di verifica del passivo, il quale non preclude che, a fronte del credito successivamente azionato dal fallimento, il debitore del fallimento eccepisca l'esistenza di un proprio credito certo e

liquido verso il fallimento stesso: "il titolare del credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva" (Cass. Civ., I, 24 aprile 2007, n. 9912).

4. Il ricorrente ha altresì eccepito (pagine 2 ss. della memoria depositata in giudizio il 30.7.2021), in replica all'eccezione di compensazione, che questa sarebbe ammissibile solo nel caso in cui, una volta accolta l'eccezione stessa, residui un ulteriore importo a credito verso il fallimento, caso estraneo alla fattispecie in esame, che vede il creditore eccepiente come debitore del fallito per una somma superiore al proprio credito, talché dopo la compensazione verrebbe azzerato l'importo a credito verso il fallimento già insinuato nello stato passivo. Secondo l'esponente, la *ratio* che consente di applicare l'art. 56 della legge fallimentare sarebbe quella in cui "dopo

l'eccezione di compensazione residua un ulteriore importo a credito verso il fallimento, che deve trovare soddisfazione in moneta concorsuale e con l'insinuazione al passivo del fallimento".

L'eccezione non ha pregio.

L'art. 56 della legge fallimentare non esclude la compensazione del terzo che sia debitore del fallito per somma superiore al credito opposto in compensazione. Non esiste alcuna preclusione in ordine all'importo.

Infatti, è propria del concetto di compensazione la possibilità del creditore eccipiente di estinguere tramite la compensazione l'intero proprio credito, né l'art. 56 della legge fallimentare introduce una limitazione in ordine al quantum.

Peraltro la tesi propugnata dalla deducente porterebbe all'illogica conclusione di legittimare la compensazione per il creditore che sia anche debitore del fallito per una somma inferiore in misura irrisoria (ad esempio un solo euro) al proprio credito e di escludere dalla compensazione colui il cui debito superi in misura irrisoria il proprio

credito verso il fallimento, generando un trattamento diverso tra situazioni simili tra loro.

5. La ricorrente ha altresì eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato col ricorso incidentale.

L'eccezione non è accoglibile.

Il pregiudizio lamentato dal Comune riguarda la non corretta esecuzione della convenzione urbanistica: lo scavo e le connesse opere provvisorie, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, costituiscono aspetti disciplinati dalla convenzione e dal permesso di costruire attuativo. In particolare, risulta violato l'art. 3 della convenzione, che vincolava alla piena attuazione del piano di recupero.

Rileva quindi una responsabilità contrattuale, rispetto alla quale il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria è decennale.

Orbene, considerato che si tratta di reiterato comportamento omissivo e di abbandono del cantiere nel persistente obbligo (disatteso) di provvedere all'esecuzione e al completamento delle opere, scaturente dal piano di recupero e dalla convenzione

urbanistica, con evidenti conseguenze (precedenti e successive alla scadenza del permesso di costruire) in termini di persistente disagio arrecato alla collettività e di danno all'immagine subito dall'amministrazione pubblica di riferimento, e cioè dal Comune, il diritto al risarcimento non può ritenersi estinto per prescrizione. Non è lo scavo in sé a procurare il lamentato pregiudizio, ma la protrazione nel tempo della sua esistenza e del contestuale inadempimento della convenzione (fino al 5 luglio 2017, data in cui l'area interessata dall'intervento è stata ceduta, con decreto del Tribunale di Firenze, alla società TSH Florence Belfiore Propco s.r.l.: documento n. 4 depositato in giudizio dalla ricorrente), inadempimento costituito dalla mancata edificazione prevista dal piano di recupero. E' il protrarsi della suddetta situazione, conseguente alla solo parziale esecuzione della convenzione attuativa del piano di recupero, che ha potuto originare il pregiudizio dedotto dal ricorrente incidentale, talché non ricorre una inadempienza istantanea risalente a oltre dieci anni prima la notificazione del ricorso incidentale, dalla quale poter far decorrere il termine di prescrizione.

In conclusione, il protrarsi nel tempo dell'illecita condotta omissiva determina lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione fino al momento della definitiva cessazione della condotta stessa (Cass., 7.11.2005, n. 21500).

Alla ricorrente principale è ascrivibile una inadempienza non istantanea causa dello stato di persistente degrado dell'area, dannoso per il decoro di una zona centrale del Comune di Firenze (si vedano, ad esempio, le fotografie di cui ai documenti n. 15 e 24 depositati in giudizio dal Comune di Firenze) e testimoniato dall'incuria nella tenuta del cantiere i cui effetti si sono protratti nel tempo e sono tuttora visibili.

Per tale ragione non risulta maturato il termine decennale di prescrizione.

6. Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione del ricorso principale e del ricorso incidentale, si osserva quanto segue.

La ricorrente principale deduce il proprio diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di contributi sul costo di costruzione, sull'assunto della mancata realizzazione delle opere progettate e della decadenza del permesso di costruire, maturata a decorrere dal 5.1.2011.

La deduzione è fondata.

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 30 agosto 2018, n. 12; Cons. Stato, IV, 18.5.2021, n. 3858).

Nel caso in esame è pacifico che i lavori assentiti non sono stati realizzati e che la società ha versato al Comune i contributi relativi al rilascio del permesso di costruire, quantificati in euro 6.930.284, del cui avvenuto pagamento si dà atto nella convenzione approvata con deliberazione della giunta comunale n. 243 del 14.4.2019 e nell'attestazione della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze datata 26.2.2013 (documento n. 26 depositato in giudizio da quest'ultimo).

Il Comune replica che occorrerebbe tenere conto degli utili conseguiti da Fidia s.r.l. per la pubblicità apposta sulla recinzione di cantiere (pagina 21 del ricorso

incidentale).

Ad avviso del Collegio gli introiti derivanti dal posizionamento dei cartelloni pubblicitari sono estranei alla vicenda del pagamento degli oneri concessori di cui è chiesta la restituzione. Quella paventata dal ricorrente incidentale è una sorta di *compensatio lucri cum damno* che, però, non si confà all'azione di ripetizione dell'indebitato ma al diverso caso della pretesa risarcitoria.

Inoltre, a fronte della richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è irrilevante quello che il ricorrente incidentale definisce "concorso di colpa" della società contraente (pagina 21 del ricorso incidentale). Infatti, il concorso di colpa incide come causa di esclusione del risarcimento del danno ma non può paralizzare l'azione di restituzione della somma indebitamente pagata, la quale non presuppone un illecito risarcibile ma il difetto (originario o sopravvenuto) della causa giustificativa del pagamento.

7. L' "accipiens" è tenuto a corrispondere, oltre al debito principale, gli interessi legali, con decorrenza, dovendosi presumere la buona fede, dalla data della domanda:

l'art. 2033 del codice civile stabilisce che *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"*.

Con riferimento alla data di decorrenza degli interessi legali sulle somme a restituirsi, occorre dare atto di un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, rimeditando la propria giurisprudenza, ha superato l'orientamento tradizionale e maggioritario secondo cui, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell'*accipiens* non in mala fede produce interessi solo a seguito della proposizione dell'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora. La Suprema Corte, premessa la qualificazione dell'*accipiens* (in buona fede) come debitore piuttosto che possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c., ha affermato il principio di diritto per cui "ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito

oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c." (cfr. Cass. SS.UU., 13.06.2019, n. 15895; TAR Piemonte, sez. II, 27.03.2020, n. 220).

Pertanto nel caso in esame gli interessi legali decorrono dalla richiesta di ripetizione inviata via pec in data 11.4.2018 (documento n. 9 depositato in giudizio dalla deducente).

8. Al credito vantato dalla ricorrente si contrappone il credito eccepito dal Comune in compensazione, costituente credito certo e liquido in quanto già accertato in sede di approvazione dello stato passivo del fallimento.

Pertanto occorre considerare, a parziale estinzione del credito della ricorrente per come sopra accertato, il credito del Comune pari a euro 2.708.814,29 (ovvero pari all'importo ridimensionato con memoria depositata in giudizio il 21.7.2021, pagina 6), a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dal giorno del dovuto al saldo.

9. Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria proposta dal ricorrente incidentale (riguardante un danno non patrimoniale da inadempimento, ovvero il danno di immagine) valgono le seguenti considerazioni.

Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente; allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente in cui si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o

categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass. n. 12929/2007). Invero anche le persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quale il Comune, possono essere lese in quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza di fisicità, quali i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti e in tale ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno non patrimoniale. Giova aggiungere che deve ormai considerarsi *jus receptum* il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n.26972; idem, n. 26975; idem, n. 6572/06); inoltre, il danno all'immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che ne ammette l'applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale (Cass., III, 22.3.2012, n. 4542).

10. La documentazione fotografica, gli articoli di giornale (si veda la copiosa documentazione depositata in giudizio dal Comune), le intimazioni notificate dall'Ente (datate 15.2.2011, 8.7.2011, 7.9.2017 e 6.5.2019) preordinate alla messa in sicurezza dell'area del cantiere e le richieste di informazioni rivolte dal Comune alla controparte in data 14.1.2015, 21.9.2016 e 28.3.2017, documenti tutti depositati in giudizio, dimostrano il prolungato stato di degrado derivante dallo scavo a cielo aperto realizzato dalla ricorrente ai fini della mai iniziata costruzione di opere edilizie. Il comportamento omissivo di Fidia s.r.l. si concretizzava non solo nella mancata esecuzione dei lavori successivi allo scavo (il quale ha assunto e assume enormi proporzioni) ma anche nella presentazione di proposte di varianti progettuali che venivano poi rinunciate o abbandonate (documenti n. 25 e 30 depositati in giudizio dall'Ente), ma che intanto erano suscettibili di indurre l'Amministrazione a confidare che la ricorrente portasse avanti i lavori, sia pure sulla base di varianti.

Risultano quindi gli elementi costitutivi della responsabilità del ricorrente principale: la condotta omissiva e rinunciataria è idonea a rivelare la sussistenza del dolo (appare

frutto di deliberata scelta la realizzazione dello scavo con successiva interruzione dei lavori, le proposte di varianti al piano di recupero abbandonate dopo l'avvio del procedimento da parte della giunta comunale –documenti n. 25, 27 e 30 depositati in giudizio-, l'omesso soddisfacimento di richieste e ingiunzioni del Comune) e, al tempo stesso, costituisce la causa del danno subito dalla P.A.; l'illecito causativo del nocumento è costituito dalla violazione delle norme della convenzione annessa al piano di recupero, in particolare della norma (art. 3) che obbligava il privato a dare completa attuazione al piano di recupero.

11. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, premesso che il dolo, a differenza della colpa nella responsabilità contrattuale, non si presume nel mero fatto dell'inadempimento e quindi la relativa prova grava sul creditore, il Collegio osserva che, data la natura soggettiva dell'oggetto della prova, quest'ultima può essere il risultato di presunzioni incentrate su quegli elementi di fatto che, in relazione alle circostanze e secondo la comune esperienza, depongono ragionevolmente per la sussistenza del dolo, ai fini del quale sono sufficienti la consapevolezza, da parte del

debitore, di dovere una determinata prestazione e l'intenzionale mancata esecuzione di essa, senza che occorra altresì il requisito della consapevolezza del danno (Cass. civ., II, 26.11.1998, n. 11992). Rilevano a tal fine i significativi fatti dedotti e documentati, ovvero gli atti e i comportamenti reiterati dalla ricorrente principale in un considerevole lasso di tempo.

Come recentemente precisato dal Tribunale di Napoli (sez. II, 3.5.2021, n. 4118), *“la Suprema Corte ha chiarito che “per la configurabilità del dolo del debitore nell'inadempimento ovvero nell'incompleto o inesatto adempimento della prestazione dovuta - in difetto del quale l'art. 1225 cod. civ., ponendo una eccezione alla regola generale della risarcibilità dell'intero danno, limita il risarcimento a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione - è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione intenzionalmente, senza che occorra altresì il requisito della consapevolezza del danno” (Cass. 2899/1987); giurisprudenza più recente ha ulteriormente confermato che “in tema di risarcimento del danno da inadempimento*

contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., comporta la risarcibilità anche dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento" (Cass. 25271/2008).

In particolare, in merito al suddetto elemento soggettivo, occorre osservare che la società contraente ha posto in essere una serie di atti e comportamenti concludenti tali da ingenerare in modo continuo nel Comune la valida convinzione che Fidia s.r.l. fosse attiva nell'esecuzione della convenzione urbanistica e in grado di eseguire correttamente i lavori. I citati atti e comportamenti non possono non configurarsi come una forma di mala fede, mancando la prova che la società in questione abbia compiuto atti in qualche modo idonei a evitare o limitare significativamente i danni lamentati dall'Ente. Appare invece chiaro lo scopo dilatorio perseguito con detti comportamenti da Fidia s.r.l., scopo rivelatosi poi con la dichiarazione di fallimento. Quest'ultima ha ad esempio presentato, in data 23.11.2012, istanza di variante al piano di recupero (documenti n. 27, 28 e 29 depositati in giudizio

dall'amministrazione) e, dopo avere attivato il procedimento di valutazione ambientale strategica sul piano di recupero in variante, ha comunicato, con missiva del 23.4.2014, la sopravvenuta carenza di interesse a procedere con la proposta di variante, per poi presentare, in data 28.7.2014, un nuovo progetto in variante, rispetto al quale, poco prima della declaratoria di fallimento, ha presentato il documento preliminare alla valutazione ambientale strategica (documento n. 30 depositato in giudizio dal Comune), continuando a lasciare il cantiere inattivo (si veda la nota del 23.1.2015, costituente il documento n. 32 depositato in giudizio dall'Ente). Il tutto in un quadro esecutivo in cui lo stato di fermo dei lavori era già precedente al 2011 (documento n. 22 depositato in giudizio dall'amministrazione).

In siffatto contesto l'onere della prova dell'illecito è sbilanciato sui fatti dedotti e documentati, la cui ricorrenza consente di presumere la sussistenza dell'elemento soggettivo, senza necessità che dello stesso sia fornita specifica prova.

Ciò vale ad escludere la limitazione di cui all'art. 1225 c.c. (*"Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che*

poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”).

12. In ogni caso, ai fini del citato art. 1225, qualora si ravvisassero gli estremi della colpa e non del dolo, varrebbe l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente”* (Cass. civ., II, 30.1.2007, n. 1956).

In tale contesto sono risarcibili le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento che di questo rappresentino effetti immediati e diretti o effetti mediati e indiretti rientranti comunque nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie dell'inadempimento medesimo, in base ad un giudizio di probabile verificaione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di media diligenza in relazione alle circostanze concrete; la prevedibilità del nocumento è intesa come giudizio di

probabile accadimento futuro, secondo l'apprezzamento dell'uomo di diligenza normale, nell'ambito in cui sono conosciute, conoscibili e prevedibili le posizioni di fatto e le concause che incidono sulla produzione e sullo sviluppo del danno (Cass., 18.7.1982, n. 4236).

Inoltre in giurisprudenza è da tempo consolidato l'orientamento secondo il quale, in tema di inadempimento contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, con conseguente estensione dell'imputabilità dei danni imprevedibili (Cass., 29 marzo 1985 n. 2204; idem, 24.3.2004, n. 5910; idem, 8.10.2019, n. 25168).

Orbene, l'impatto (notorio e documentato) dei lavori incompiuti sullo stato del luogo, la visibilità di tale impatto e la risonanza nell'opinione pubblica (amplificata dal fatto che il lotto in questione è vicino alla stazione di Santa Maria Novella e alla Fortezza da Basso) del degrado provocato dalla voragine realizzata dalla società Fidia lasciano desumere che, al momento della interruzione dei lavori stessi, fosse prevedibile per la parte ricorrente la produzione del pregiudizio lamentato dal Comune.

Parimenti sussiste la condizione posta dall'art. 1223 c.c., secondo cui il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Invero, nel momento della protratta inadempienza, non appariva inverosimile la produzione del danno lamentato dall'Ente (Cass., I, 23.12.2010, n. 26042); trattasi di nocumento rientrante nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verifica rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, considerato il tipo di intervento previsto dal piano attuativo, il vasto impatto dell'opera incompiuta e la zona (centrale) interessata dai lavori.

13. La centralità del luogo in cui è stato realizzato il vasto scavo, l'incidenza del medesimo sulla via Benedetto Marcello e sull'originario progetto della tramvia (documenti n. 49 e seguenti), il disagio e il degrado rappresentato dall'ampia buca si sono tradotti in un discredito per il Comune e, quindi, in una lesione della sua immagine: al riguardo rileva l'eco avuto nell'ambito della comunità organizzata e attraverso la stampa, tanto da poter compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sussistono quindi l'*an* del pregiudizio di immagine subito dall'Ente e il nesso causale ex art. 1223 cod. civ. .

Invece il danno da disservizio, nella parte riferita al personale e ai mezzi impiegati dall'amministrazione, alle maggiori spese derivate dall'alterazione della funzione e al dispendio ulteriore di attività amministrativa, non è computabile, essendo riferito a costi la cui esistenza non è supportata da alcuna prova da parte del ricorrente incidentale.

14. Per quanto riguarda il *quantum* del danno all'immagine, poiché si tratta di danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, la sua determinazione deve essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, ex art. 1226 cod. civ.: la valutazione del diritto all'immagine, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali.

Può soccorrere, come parametro di riferimento onde non sconfinare nel difetto di proporzionalità, il valore di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al

permesso di costruire decaduto.

Utilizzando tale termine di raffronto, il Collegio stima equo quantificare il danno nella misura complessiva corrispondente al 20% di tale valore (cioè dell'importo di euro 6.930.284).

15. In conclusione, il Comune deve corrispondere alla ricorrente, in accoglimento del ricorso e dell'eccezione di compensazione, la somma di euro 4.221.470, con compensazione, per quanto dovuto, tra gli interessi legali a debito e a credito del Comune.

La parte ricorrente deve risarcire al Comune il danno dal medesimo subito nella misura equitativa di euro 1.386.056,8 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria ad oggi) oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, dispone quanto segue:

-condanna il Comune di Firenze a restituire al ricorrente la somma di euro 4.221.470, con compensazione, per quanto dovuto, anche tra gli interessi legali a debito e a credito del Comune; alla residua somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

-condanna la ricorrente a corrispondere al Comune, a titolo risarcitorio per danno all'immagine, la somma di euro 1.386.056,8; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

-compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO



Firenze, 05/12/ 2022

Proposta di delibera n° 2022/00068
Sentenza T.a.r. Toscana n° 1646 del 16/12/2021.
Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

In data odierna il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente Dott. Andrea Bonechi, e dai componenti Dott. Luca Lombardi e Dott. Pietro Vigiani, si è riunito in separata sede tramite video conferenza ed ha esaminato la proposta di deliberazione n° 2022/00068, avente per oggetto **“Proposta di delibera n° 2022/00068 - Sentenza T.a.r. Toscana n° 1646 del 16/12/2021 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000”**.

VISTA

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Firenze in data 30/11/2022, composta dai seguenti documenti:

- 1) Schema di proposta di delibera 2022/00068;
- 2) Sentenza T.a.r. Toscana n° 1646 del 16/12/2021;

CONSIDERATI

- l'art. 194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n. 6 del Tuel il quale prevede il parere su proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 2022/00068;
- il parere di Regolarità Tecnica favorevole rilasciato dal dott.ssa Stefania Fanfani, in data 25/11/2022;
- il parere di Regolarità Contabile favorevole rilasciato dalla dott.ssa Francesca Cassandrini Dirigente dei Servizi Finanziari, rilasciato in data 28/11/2022;

DATO ATTO

che la sentenza:

- *“...condanna il Comune di Firenze a restituire al ricorrente la somma di euro 4.221.470, con compensazione, per quanto dovuto, anche tra gli interessi legali a debito e a credito del Comune; alla residua somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo”;*
- *“...condanna la ricorrente a corrispondere al Comune, a titolo risarcitorio per danno all'immagine, la somma di euro 1.386.056,80; a tale importo vanno aggiunti gli interessi”*

legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo”.

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- che il finanziamento del debito fuori bilancio sarà garantito nel bilancio di esercizio 2022 nel seguente modo:
 - quanto ad € 4.221.470 sul capitolo n° 21530;
 - quanto ad € 50.617,16 sul capitolo n° 46680;
- che il credito vantato dal Comune di Firenze nei confronti della ricorrente per il danno d'immagine pari ad € 1.402.676,00 viene imputato:
 - quanto ad € 1.386.056,80 sul capitolo n° 18020;
 - quanto ad € 16.619,39 sul capitolo n° 27000;
- che la quota parte della somma da erogare a titolo di capitale trova copertura finanziaria sull'impegno 2021/8967 per € 2.835.413,20;
- il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze, esprime parere favorevole al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 4.272.087,16.
- Il Collegio inoltre raccomanda l'Ente di accertare le eventuali responsabilità, al fine di effettuare le eventuali azioni di rivalsa;
- Infine il Collegio dei Revisori ricorda che i sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Andrea Bonechi

Dott. Pietro Vigiani

Dott. Luca Adelmo Lombardi

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali

Si certifica che l'atto n. 2022/C/00056 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

sentenza T.A.R. Toscana n. 1646 del 16/12/2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 17/12/2022 al 31/12/2022.

Firenze, 04/01/2023

Il Responsabile
Stefania Pieracci

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Ora:16.57

Verbale: 844

N.Arg.: 11

COMUNICAZIONE N.: 2022/01233

OGGETTO: Testimonianza e aggiornamento sulla situazione attuale in Iran da parte di alcune rappresentanti delle donne iraniane

16.56: Interviene Milani Luca Introduce l'argomento sulla situazione dell'Iran

16.57: Esce dall'aula Calì Francesca

17.00: Entra in aula Calì Francesca

16.59: Interviene Mahnaz Lamei

17.03: Entra in aula Bocci Ubaldo

17.11: Interviene Milani Luca replica al discorso dell'ospite.

Ora:17,13

Verbale: 844

N.Arg.: 389

RISOLUZIONI N.: 2022/01115

OGGETTO: A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano Donna, vita, libertà

Proponente/i: Comm. 7

Istruttoria Comm.ni: Comm. 7 30/11/2022 Favorevole di tutti i presenti sul testo emendato dal proponente facendo proprio l'atto con l'accordo dei proponenti Bianchi,Pampaloni Nutini, Ruffilli, Bussolin,Conti, Dardano,Di Puccio e Sparavigna

17.13: Interviene Bianchi Donata presenta la risoluzione

17.17: Entra in aula Asciuti Andrea

17.17: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

17.18: Entra in aula Cocollini Emanuele

17.18: Entra in aula Montelatici Antonio

17.20: Interviene Milani Luca

17.20: Interviene Razzanelli Mario

17.21: Interviene Milani Luca

17.21: Interviene Bussolin Federico

17.22: Esce dall'aula Masi Lorenzo

17.26: Interviene Milani Luca

17.26: Interviene Bocci Ubaldo

17.28: Esce dall'aula Di Puccio Stefano

17.30: Interviene Milani Luca

17.30: Interviene Dardano Mimma

17.34: Esce dall'aula Bussolin Federico

17.35: Interviene Milani Luca

17.35: Interviene Palagi Dmitrij

17.39: Interviene Milani Luca

17.39: Interviene Cocollini Emanuele

17.44: Interviene Milani Luca

17.44: Interviene Conti Enrico annuncia la presentazione di un emendamento

17.49: Interviene Milani Luca

17.50: Interviene Cellai Jacopo

17.52: Entra in aula Di Puccio Stefano

17.55: Interviene Milani Luca

17.55: Interviene Albanese Benedetta

17.56: Escono dall'aula Di Puccio Stefano, Cocollini Emanuele

17.59: Interviene Milani Luca

18.00: Interviene Bianchi Donata propone un emendamento ai membri della Comm. 7 presenti in aula (proponenti della risoluzione)

18.01: Interviene Milani Luca

18.02: Entra in aula Bussolin Federico

18.02: Interviene Mahnaz Lamei replica

18.04: Entra in aula Cocollini Emanuele

18.05 Il Presidente pone in votazione l'atto

18.06: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

Presenti: 29

Favorevoli: 28

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 1

18.06: Esito: Approvato emendata

Favorevoli

Armentano Nicola,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bocci Ubaldo,Bonanni Patrizia,Bussolin Federico,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Cellai Jacopo,Conti Enrico,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Montelatici Antonio,Moro Bundu Antonella,Nutini Franco,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Razzanelli Mario,Rufilli Mirco,Santarelli Luca

Non Votanti

Draghi Alessandro

18.06: Interviene Milani Luca

18.06: Interviene Mahnaz Lamei Ringrazia

Allegato n. 1: risoluzione n. 1115/2022 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti della Comm. 7 – accolti

Allegato n. 3: emendamenti della cons. Bianchi – accolti

Allegato n. 4: risoluzione n. 1115/2022 – approvata emendata

Tipo atto: risoluzione

Oggetto: A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà".

Proponente: Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Franco Nutini, Mirco Rufilli

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

In sintonia con le iniziative in corso a livello regionale e locale,

Visto:

COMUNE DI FIRENZE
<u>16.11.22</u>
Consigliere N. _____
Gruppo Consiliare N. _____
Commissione C.R.G. P.S. N. <u>115</u>

- la protesta che da alcune settimane sta interessando il popolo iraniano, in particolare le donne, esplosa con l'uccisione di una ragazza di soli 22 anni, Mahsa Amini, avvenuta, in base alle ricostruzioni, mentre era in custodia in una caserma a seguito delle percosse e dei maltrattamenti della polizia morale (cd la pattuglia della morte), perché non rispettava il severo codice di abbigliamento della Repubblica islamica;
- il protagonismo delle donne iraniane che, al grido di "donna, vita, libertà", stanno coraggiosamente pagando con la vita non solo la possibilità di scegliere di indossare il velo ma l'affermazione stessa delle loro libertà e dei loro diritti, come quello allo studio e all'accesso all'università, al risarcimento in caso di ferimento e morte violenta, all'eredità e al divorzio;
- gli arresti, i processi sommari e le numerose altre uccisioni di donne e giovani che stanno caratterizzando la protesta Iraniana mossa da una forte volontà di ribellione ad un sistema dittatoriale e fortemente maschilista, tutelato da leggi che considerano le donne inferiori agli uomini;
- l'arresto di una giovane travel blogger italiana, Alessia Piperno, che si trova ancora in carcere e che non sarebbe l'unica persona scomparsa dall'inizio delle proteste;

Considerato:

- il regime dittatoriale in Iran che opprime da anni il proprio popolo, tanto che è stato condannato per la violazione dei diritti umani dall'ONU, per ben 66 volte, da Amnesty International, dalla stessa Unione europea e da altre numerose e organizzazioni internazionali;

- la morte, in poche settimane, di migliaia di manifestanti, tra cui centinaia di donne, e oltre 12.000 arresti, con dati in continua crescita nonostante la difficoltà di reperire informazioni ufficiali e veritiere;
- l'interruzione della connessione internet, e quindi degli strumenti di comunicazione come WhatsApp e Instagram, perché le autorità iraniane ritengono che la protesta possa crescere in maniera organizzata e, soprattutto, che possano circolare numerosi video di testimonianza degli abusi subiti dalla popolazione;

Preso atto altresì:

- dei continui soprusi e le oppressioni subite soprattutto dalle donne, continuamente discriminate e private delle loro libertà fondamentali, in nome di un presunto credo religioso;
- dei numerosi ragazzi di appena 14 e 15 anni, i tanti giovani e i molti uomini che si sono uniti alla protesta, segno di un cambio culturale importante e della consapevolezza che la sfida per la libertà delle donne è la sfida decisiva per passare da un regime dittatoriale ad una democrazia;

Tenuto conto;

- delle manifestazioni di solidarietà avvenute a Firenze a fianco delle donne iraniane sia in piazza sia attraverso la promozione da parte dell'Assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze dell'iniziativa simbolica del taglio delle ciocche di capelli;
- del chiaro posizionamento a sostegno delle donne iraniane assunto dal Comune con l'estensione di uno striscione all'esterno di Palazzo Vecchio, la sede più autorevole del governo cittadino;
- dell'iniziativa della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) che ha incontrato alcune donne iraniane, residenti in Toscana, che chiedono di mettere in campo qualsiasi azione possa aiutare le loro sorelle e amiche rimaste in Iran, per continuare a combattere, a partire dalla necessità di mantenere alta l'attenzione su questa protesta attraverso un'informazione reale, attraverso manifestazioni e atti di solidarietà diffusi che possano indurre il regime a fermare la repressione;
- della collaborazione e i rapporti che la CRPO sta mantenendo con gruppi di donne iraniane per mettere a punto, insieme, tutte le possibili azioni a sostegno del loro popolo;

Ritiene:

- che sia necessario che l'Europa e tutta la comunità internazionale prendano una ferma posizione di condanna verso le violazioni perpetrate da questo regime;

- che ogni relazione con il Governo iraniano debba essere condizionata al rispetto dei fondamentali diritti umani di tutte le cittadine e i cittadini dell'Iran;
- che il Comune di Firenze e la Regione Toscana, da sempre terra di diritti, non possano rimanere silenti di fronte a questa strage e a queste ingiustizie e debbano prendere una posizione forte e ferma nei confronti del regime iraniano;

Esprime:

- piena solidarietà alle donne iraniane attraverso l'approvazione piena ed unanime della seguente risoluzione;
- la ferma condanna per le persecuzioni e le uccisioni di giovani, uomini e donne scesi in piazza per manifestare per uno stato laico, libero e per il rispetto della giustizia e dei diritti umani;
- il proprio sostegno alla richiesta della Commissione regionale Pari opportunità di dedicare simbolicamente, quest'anno, la Festa della Toscana alle donne iraniane;

CHIEDE

che la Regione Toscana:

- si impegni a sostenere politicamente e concretamente la lotta delle donne e del popolo iraniani offrendo, se necessario, ospitalità e accoglienza a perseguitate e perseguitati politici in fuga dal Paese per la loro incolumità e quella delle loro famiglie;

CHIEDE

- al Governo italiano e al Ministro degli Esteri di esprimere una ferma condanna di quanto sta accadendo in Iran, anche nelle opportune sedi internazionali, nonché il sostegno alla lotta del popolo iraniano;
- al Ministro degli Esteri di convocare in via di urgenza l'ambasciatore dell'Iran affinché dia conto di cosa sta accadendo nel Paese, delle violenze, uccisioni e delle violazioni dei diritti umani ormai ben documentate anche da organismi internazionali;
- al Ministro degli Esteri di agire un sollecito intervento in sede Europea e Onu affinché sia costituita una commissione di indagine internazionale che si rechi in Iran per verificare cosa accade nelle prigioni e raccolga in forma diretta testimonianza delle repressioni in corso;
- al Presidente del Consiglio comunale di inviare il presente atto a:
 - il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio della Regione Toscana;
 - la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
 - l'Ambasciata dell'Iran in Italia;
 - la Presidente del Consiglio dei Ministri;

- il Ministro degli Esteri.

Firenze, 29/11/2022

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Membri della Commissione
Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari
Alle segreterie dei Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
Al Direttore della Struttura Autonoma del Consiglio
Comunale
Ai Consiglieri/e proponenti l'atto

e p.c. Ai Presidenti dei Consigli dei Quartieri

LORO SEDI

La Settima Commissione consiliare nella seduta odierna ha esaminato il seguente atto ed ha espresso il seguente parere:

Risoluzione n. 1115-22 ad oggetto - A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà"- Proponenti: Bianchi Donata, Pampaloni Renzo, Nutini Franco, Rufilli Mirco.

ESITO: PARERE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI SU TESTO EMENDATO DAL PROPONENTE. L'ATTO E' FATTO PROPRIO DALLA COMMISSIONE CON L'ACCORSO DEL PROPONENTE. SI DICHIARANO FIRMATARI DELL'ATTO ANCHE I CONSIGLIERI/E FEDERICO BUSSOLIN, ENRICO CONTI, MIMMA DARDANO, STEFANO DI PUCCIO E LAURA SPARAVIGNA.

Presenti: 7

Voti favorevoli: 7 (Bianchi, Bundu, Bussolin, Dardano, Rufilli, Sparavigna, Tani)

Astenuti:

Contrari: ...

Non voto :

La Presidente Donata Bianchi



Tipo atto: risoluzione n. 1115-22

Oggetto: A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà".

Proponente: COMMISSIONE 7

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la risoluzione n. 1115-22 A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà"; presentata dai Consiglieri/e Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Franco Nutini, Mirco Ruffilli, Federico Bussolin, Enrico Conti, Mimma Dardano, Stefano di Puccio, Laura Sparavigna.

In sintonia con le iniziative in corso a livello regionale e locale,

Visto:

- la protesta che da alcune settimane sta interessando il popolo iraniano, in particolare le donne, esplosa con l'uccisione di una ragazza di soli 22 anni, Mahsa Amini, avvenuta, in base alle ricostruzioni, mentre era in custodia in una caserma a seguito delle percosse e dei maltrattamenti della polizia morale (cd la pattuglia della morte), perché non rispettava il severo codice di abbigliamento della Repubblica islamica;
- il protagonismo delle donne iraniane che, al grido di "donna, vita, libertà", stanno coraggiosamente pagando con la vita non solo la possibilità di scegliere di indossare il velo ma l'affermazione stessa delle loro libertà e dei loro diritti, come quello allo studio e all'accesso all'università, al risarcimento in caso di ferimento e morte violenta, all'eredità e al divorzio;
- gli arresti, i processi sommari e le numerose altre uccisioni di donne e giovani che stanno caratterizzando la protesta Iraniana mossa da una forte volontà di ribellione ad un sistema dittatoriale e fortemente maschilista, tutelato da leggi che considerano le donne inferiori agli uomini;

- l'arresto di una giovane travel blogger italiana, Alessia Piperno, che si trova ancora in carcere e che non sarebbe l'unica persona scomparsa dall'inizio delle proteste;

Considerato:

- il regime dittatoriale in Iran che opprime da anni il proprio popolo, tanto che è stato condannato per la violazione dei diritti umani dall'ONU, per ben 66 volte, da Amnesty International, dalla stessa Unione europea e da altre numerose e organizzazioni internazionali;
- la morte, in poche settimane, di migliaia di manifestanti, tra cui centinaia di donne, e oltre 12.000 arresti, con dati in continua crescita nonostante la difficoltà di reperire informazioni ufficiali e veritiere;
- l'interruzione della connessione internet, e quindi degli strumenti di comunicazione come whatsapp e Instagram, perché le autorità iraniane ritengono che la protesta possa crescere in maniera organizzata e, soprattutto, che possano circolare numerosi video di testimonianza degli abusi subiti dalla popolazione;

Preso atto altresì:

- dei continui soprusi e le oppressioni subite soprattutto dalle donne, continuamente discriminate e private delle loro libertà fondamentali, in nome di un presunto credo religioso;
- dei numerosi ragazzi di appena 14 e 15 anni, i tanti giovani e i molti uomini che si sono uniti alla protesta, segno di un cambio culturale importante e della consapevolezza che la sfida per la libertà delle donne è la sfida decisiva per passare da un regime dittatoriale ad una democrazia;

Tenuto conto;

- delle manifestazioni di solidarietà avvenute a Firenze a fianco delle donne iraniane sia in piazza sia attraverso la promozione da parte dell'Assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze dell'iniziativa simbolica del taglio delle ciocche di capelli;
- del chiaro posizionamento a sostegno delle donne iraniane assunto dal Comune con l'estensione di uno striscione all'esterno di Palazzo Vecchio, la sede più autorevole del governo cittadino;

- dell'iniziativa della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) che ha incontrato alcune donne iraniane, residenti in Toscana, che chiedono di mettere in campo qualsiasi azione possa aiutare le loro sorelle e amiche rimaste in Iran, per continuare a combattere, a partire dalla necessità di mantenere alta l'attenzione su questa protesta attraverso un'informazione reale, attraverso manifestazioni e atti di solidarietà diffusi che possano indurre il regime a fermare la repressione;
- della collaborazione e i rapporti che la CRPO sta mantenendo con gruppi di donne iraniane per mettere a punto, insieme, tutte le possibili azioni a sostegno del loro popolo;

Ritiene:

- che sia necessario che l'Europa e tutta la comunità internazionale prendano una ferma posizione di condanna verso le violazioni perpetrate da questo regime;
- che ogni relazione con il Governo iraniano debba essere condizionata al rispetto dei fondamentali diritti umani di tutte le cittadine e i cittadini dell'Iran;
- che il Comune di Firenze e la Regione Toscana, da sempre terra di diritti, non possano rimanere silenti di fronte a questa strage e a queste ingiustizie e debbano prendere una posizione forte e ferma nei confronti del regime iraniano;

Esprime:

- piena solidarietà alle donne iraniane attraverso l'approvazione piena ed unanime della seguente risoluzione;
- la ferma condanna per le persecuzioni e le uccisioni di giovani, uomini e donne scesi in piazza per manifestare per uno stato laico, libero e per il rispetto della giustizia e dei diritti umani;
- il proprio sostegno alla richiesta della Commissione regionale Pari opportunità di dedicare simbolicamente, quest'anno, la Festa della Toscana alle donne iraniane;

CHIEDE

che la Regione Toscana:

- si impegni a sostenere politicamente e concretamente la lotta delle donne e del popolo iraniani offrendo, se necessario, ospitalità e

accoglienza a perseguitate e perseguitati politici in fuga dal Paese per la loro incolumità e quella delle loro famiglie;

CHIEDE

- al Governo italiano e al Ministro degli Esteri di esprimere una ferma condanna di quanto sta accadendo in Iran, anche nelle opportune sedi internazionali, nonché il sostegno alla lotta del popolo iraniano;
- al Ministro degli Esteri di convocare in via di urgenza l'ambasciatore dell'Iran affinché dia conto di cosa sta accadendo nel Paese, delle violenze, uccisioni e delle violazioni dei diritti umani ormai ben documentate anche da organismi internazionali;
- al Ministro degli Esteri di agire un sollecito intervento in sede Europea e Onu affinché sia costituita una commissione di indagine internazionale che si rechi in Iran per verificare cosa accade nelle prigioni e raccolga in forma diretta testimonianza delle repressioni in corso;
- **chiede al Governo e al Parlamento italiano di dare seguito alle richieste presentate dal Comitato delle iraniane e degli iraniani in Italia nella lettera aperta inviata alla Presidente Meloni e illustrata alla Camera il 22 novembre ad una delegazione di deputati, lettera nella quale si sottolinea l'urgenza di sospendere le relazioni commerciali, di adottare misure diplomatiche efficaci anche in relazione all'ambasciata italiana in Iran, di impedire la vendita di armi al regime iraniano, di sospendere la condanna a morte dei prigionieri politici e degli attivisti e attiviste in prigione..**
- al Presidente del Consiglio comunale di inviare il presente atto a:
 - il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio della Regione Toscana;
 - la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
 - l'Ambasciata dell'Iran in Italia;
 - la Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - il Ministro degli Esteri.

ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 844

Risoluzione N. 2022/01115



STRUTTURA AUTONOMA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA... Bianchi
L. ...
EMANANDO

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: risoluzione n. 1115-22

Oggetto: A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà".

Proponente: COMMISSIONE 7

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la risoluzione n. 1115-22 A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà"; presentata dai Consiglieri/e Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Franco Nutini, Mirco Rufilli, Federico Bussolin, Enrico Conti, Mimma Dardano, Stefano di Puccio, Laura Sparavigna.

In sintonia con le iniziative in corso a livello regionale e locale,

Visto:

- la protesta che da alcune settimane sta interessando il popolo iraniano, in particolare le donne, esplosa con l'uccisione di una ragazza di soli 22 anni, Mahsa Amini, avvenuta, in base alle ricostruzioni, mentre era in custodia in una caserma a seguito delle percosse e dei maltrattamenti della polizia morale (cd la pattuglia della morte), perché non rispettava il severo codice di abbigliamento della Repubblica islamica;

- il protagonismo delle donne iraniane che, al grido di "donna, vita, libertà", stanno coraggiosamente pagando con la vita non solo la possibilità di scegliere di indossare il velo ma l'affermazione stessa delle loro libertà e dei loro diritti, come quello allo studio e all'accesso all'università, al risarcimento in caso di ferimento e morte violenta, all'eredità e al divorzio;
- gli arresti, i processi sommari e le numerose altre uccisioni di donne e giovani che stanno caratterizzando la protesta Iraniana mossa da una forte volontà di ribellione ad un sistema dittatoriale e fortemente maschilista, tutelato da leggi che considerano le donne inferiori agli uomini;
- l'arresto di una giovane travel blogger italiana, Alessia Piperno, che si trova ancora in carcere e che non sarebbe l'unica persona scomparsa dall'inizio delle proteste;

Considerato:

- il regime dittatoriale in Iran che opprime da anni il proprio popolo, tanto che è stato condannato per la violazione dei diritti umani dall'ONU, per ben 66 volte, da Amnesty International, dalla stessa Unione europea e da altre numerose e organizzazioni internazionali;
- la morte, in poche settimane, di migliaia di manifestanti, tra cui centinaia di donne, e oltre 12.000 arresti, con dati in continua crescita nonostante la difficoltà di reperire informazioni ufficiali e veritiere;
- l'interruzione della connessione internet, e quindi degli strumenti di comunicazione come whatsApp e Instagram, perché le autorità iraniane ritengono che la protesta possa crescere in maniera organizzata e, soprattutto, che possano circolare numerosi video di testimonianza degli abusi subiti dalla popolazione;

Preso atto altresì:

- dei continui soprusi e le oppressioni subite soprattutto dalle donne, continuamente discriminate e private delle loro libertà fondamentali, in nome di un presunto credo religioso;
- dei numerosi ragazzi di appena 14 e 15 anni, i tanti giovani e i molti uomini che si sono uniti alla protesta, segno di un cambio culturale importante e della consapevolezza che la sfida per la libertà delle donne è la sfida decisiva per passare da un regime dittatoriale ad una democrazia;

Tenuto conto;

- delle manifestazioni di solidarietà avvenute a Firenze a fianco delle donne iraniane sia in piazza sia attraverso la promozione da parte dell'Assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze dell'iniziativa simbolica del taglio delle ciocche di capelli;
- del chiaro posizionamento a sostegno delle donne iraniane assunto dal Comune con l'estensione di uno striscione all'esterno di Palazzo Vecchio, la sede più autorevole del governo cittadino;

- dell'iniziativa della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) che ha incontrato alcune donne iraniane, residenti in Toscana, che chiedono di mettere in campo qualsiasi azione possa aiutare le loro sorelle e amiche rimaste in Iran, per continuare a combattere, a partire dalla necessità di mantenere alta l'attenzione su questa protesta attraverso un'informazione reale, attraverso manifestazioni e atti di solidarietà diffusi che possano indurre il regime a fermare la repressione;
- della collaborazione e i rapporti che la CRPO sta mantenendo con gruppi di donne iraniane per mettere a punto, insieme, tutte le possibili azioni a sostegno del loro popolo;

CONSIDERATA ANCHE L'INIZIATIVA, AVVENUTA IN OCCASIONE DELLA MOBILITAZIONE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE, CON LA QUALE LE RITENE: CIOCCHÉ RACCOLTE IL 2 OTTOBRE SONO STATE INVIATE ALL'AMBASCIATA IRANIANA CON UNA LETTERA IN CUI SI CHIEDE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI CONTRO OGNI REPRESSIONE E VIOLENZA.

- che sia necessario che l'Europa e tutta la comunità internazionale prendano una ferma posizione di condanna verso le violazioni perpetrate da questo regime;
- che ogni relazione con il Governo iraniano debba essere condizionata al rispetto dei fondamentali diritti umani di tutte le cittadine e i cittadini dell'Iran;
- che il Comune di Firenze e la Regione Toscana, da sempre terra di diritti, non possano rimanere silenti di fronte a questa strage e a queste ingiustizie e debbano prendere una posizione forte e ferma nei confronti del regime iraniano;

Esprime:

- piena solidarietà alle donne iraniane attraverso l'approvazione piena ed unanime della seguente risoluzione;
- la ferma condanna per le persecuzioni e le uccisioni di giovani, uomini e donne scesi in piazza per manifestare per uno stato laico, libero e per il rispetto della giustizia e dei diritti umani;
- il proprio sostegno alla richiesta della Commissione regionale Pari opportunità di dedicare simbolicamente, quest'anno, la Festa della Toscana alle donne iraniane;

CHIEDE

che la Regione Toscana:

- si impegni a sostenere politicamente e concretamente la lotta delle donne e del popolo iraniani offrendo, se necessario, ospitalità e accoglienza a perseguitate e perseguitati politici in fuga dal Paese per la loro incolumità e quella delle loro famiglie;

CHIEDE

- al Governo italiano e al Ministro degli Esteri di esprimere una ferma condanna di quanto sta accadendo in Iran, anche nelle opportune sedi internazionali, nonché il sostegno alla lotta del popolo iraniano;

- al Ministro degli Esteri di convocare in via di urgenza l'ambasciatore dell'Iran affinché dia conto di cosa sta accadendo nel Paese, delle violenze, uccisioni e delle violazioni dei diritti umani ormai ben documentate anche da organismi internazionali;
- al Ministro degli Esteri di agire un sollecito intervento in sede Europea e Onu affinché sia costituita una commissione di indagine internazionale che si rechi in Iran per verificare cosa accade nelle prigioni e raccolga in forma diretta testimonianza delle repressioni in corso;
- chiede al Governo e al Parlamento italiano di dare seguito alle richieste presentate dal Comitato delle iraniane e degli iraniani in Italia nella lettera aperta inviata alla Presidente Meloni e illustrata alla Camera il 22 novembre ad una delegazione di deputati, lettera nella quale si sottolinea l'urgenza di sospendere le relazioni commerciali, di adottare misure diplomatiche efficaci anche in relazione all'ambasciata italiana in Iran, di impedire la vendita di armi al regime iraniano, di sospendere la condanna a morte dei prigionieri politici e degli attivisti e attiviste in prigione.
- *chiede al Governo e al Parlamento Italiano di imporre sanzioni puntuali e mirate nei confronti degli esponenti del regime che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani.*
- al Presidente del Consiglio comunale di inviare il presente atto a:
 - il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio della Regione Toscana;
 - la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
 - l'Ambasciata dell'Iran in Italia;
 - la Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - il Ministro degli Esteri.

Denab Pirelli



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2022

Risoluzione N. 2022/01115

ARGOMENTO N 844

Oggetto: A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 14:48 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Ubaldo Bocci, Leonardo Calistri

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Antonio MONTELATICI
Ubaldo BOCCI	Antonella MORO BUNDU
Patrizia BONANNI	Franco NUTINI
Federico BUSSOLIN	Dmitrij PALAGI
Francesca CALI	Renzo PAMPALONI
Leonardo CALISTRI	Francesco PASTORELLI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mario RAZZANELLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Emanuele COCOLLINI	Michela MONACO
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Luca TANI
Lorenzo MASI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la risoluzione n. 1115-22 A sostegno delle donne iraniane e del popolo iraniano "Donna, vita, libertà"; presentata dai Consiglieri/e Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Franco Nutini, Mirco Rufilli, Federico Bussolin, Enrico Conti, Mimma Dardano, Stefano di Puccio, Laura Sparavigna.

In sintonia con le iniziative in corso a livello regionale e locale,

Visto:

- la protesta che da alcune settimane sta interessando il popolo iraniano, in particolare le donne, esplosa con l'uccisione di una ragazza di soli 22 anni, Mahsa Amini, avvenuta, in base alle ricostruzioni, mentre era in custodia in una caserma a seguito delle percosse e dei maltrattamenti della polizia morale (cd la pattuglia della morte), perché non rispettava il severo codice di abbigliamento della Repubblica islamica;
- il protagonismo delle donne iraniane che, al grido di "donna, vita, libertà", stanno coraggiosamente pagando con la vita non solo la possibilità di scegliere di indossare il velo ma l'affermazione stessa delle loro libertà e dei loro diritti, come quello allo studio e all'accesso all'università, al risarcimento in caso di ferimento e morte violenta, all'eredità e al divorzio;
- gli arresti, i processi sommari e le numerose altre uccisioni di donne e giovani che stanno caratterizzando la protesta Iraniana mossa da una forte volontà di ribellione ad un sistema dittatoriale e fortemente maschilista, tutelato da leggi che considerano le donne inferiori agli uomini;
- l'arresto di una giovane travel blogger italiana, Alessia Piperno, che si trova ancora in carcere e che non sarebbe l'unica persona scomparsa dall'inizio delle proteste;

Considerato:

- il regime dittatoriale in Iran che opprime da anni il proprio popolo, tanto che è stato condannato per la violazione dei diritti umani dall'ONU, per ben 66 volte, da Amnesty International, dalla stessa Unione europea e da altre numerose e organizzazioni internazionali;
- la morte, in poche settimane, di migliaia di manifestanti, tra cui centinaia di donne, e oltre 12.000 arresti, con dati in continua crescita nonostante la difficoltà di reperire informazioni ufficiali e veritiere;
- l'interruzione della connessione internet, e quindi degli strumenti di comunicazione come whatsApp e Instagram, perché le autorità iraniane ritengono che la protesta possa crescere in maniera organizzata e, soprattutto, che possano circolare numerosi video di testimonianza degli abusi subiti dalla popolazione;

Preso atto altresì:

- dei continui soprusi e le oppressioni subite soprattutto dalle donne, continuamente discriminate e private delle loro libertà fondamentali, in nome di un presunto credo religioso;
- dei numerosi ragazzi di appena 14 e 15 anni, i tanti giovani e i molti uomini che si sono uniti alla protesta, segno di un cambio culturale importante e della consapevolezza che la sfida per la libertà delle donne è la sfida decisiva per passare da un regime dittatoriale ad una democrazia;

Tenuto conto:

- delle manifestazioni di solidarietà avvenute a Firenze a fianco delle donne iraniane sia in piazza sia attraverso la promozione da parte dell'Assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze dell'iniziativa simbolica del taglio delle ciocche di capelli;

- del chiaro posizionamento a sostegno delle donne iraniane assunto dal Comune con l'estensione di uno striscione all'esterno di Palazzo Vecchio, la sede più autorevole del governo cittadino;
- dell'iniziativa della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) che ha incontrato alcune donne iraniane, residenti in Toscana, che chiedono di mettere in campo qualsiasi azione possa aiutare le loro sorelle e amiche rimaste in Iran, per continuare a combattere, a partire dalla necessità di mantenere alta l'attenzione su questa protesta attraverso un'informazione reale, attraverso manifestazioni e atti di solidarietà diffusi che possano indurre il regime a fermare la repressione;
- della collaborazione e i rapporti che la CRPO sta mantenendo con gruppi di donne iraniane per mettere a punto, insieme, tutte le possibili azioni a sostegno del loro popolo;

Considerata

- anche l'iniziativa, avvenuta in occasione della mobilitazione contro la violenza alle donne con la quale le ciocche raccolte il 2 ottobre sono state inviate all'Ambasciata Iraniana con la lettera in cui si chiede il rispetto dei diritti umani contro ogni repressione e violenza;

Ritiene:

- che sia necessario che l'Europa e tutta la comunità internazionale prendano una ferma posizione di condanna verso le violazioni perpetrate da questo regime;
- che ogni relazione con il Governo iraniano debba essere condizionata al rispetto dei fondamentali diritti umani di tutte le cittadine e i cittadini dell'Iran;
- che il Comune di Firenze e la Regione Toscana, da sempre terra di diritti, non possano rimanere silenti di fronte a questa strage e a queste ingiustizie e debbano prendere una posizione forte e ferma nei confronti del regime iraniano;

Esprime:

- piena solidarietà alle donne iraniane attraverso l'approvazione piena ed unanime della seguente risoluzione;
- la ferma condanna per le persecuzioni e le uccisioni di giovani, uomini e donne scesi in piazza per manifestare per uno stato laico, libero e per il rispetto della giustizia e dei diritti umani;
- il proprio sostegno alla richiesta della Commissione regionale Pari opportunità di dedicare simbolicamente, quest'anno, la Festa della Toscana alle donne iraniane;

CHIEDE

che la Regione Toscana:

- si impegni a sostenere politicamente e concretamente la lotta delle donne e del popolo iraniani offrendo, se necessario, ospitalità e accoglienza a perseguitate e perseguitati politici in fuga dal Paese per la loro incolumità e quella delle loro famiglie;

CHIEDE

- al Governo italiano e al Ministro degli Esteri di esprimere una ferma condanna di quanto sta accadendo in Iran, anche nelle opportune sedi internazionali, nonché il sostegno alla lotta del popolo iraniano;
- al Ministro degli Esteri di convocare in via di urgenza l'ambasciatore dell'Iran affinché dia conto di cosa sta accadendo nel Paese, delle violenze, uccisioni e delle violazioni dei diritti umani ormai ben documentate anche da organismi internazionali;
- al Ministro degli Esteri di agire un sollecito intervento in sede Europea e Onu affinché sia costituita una commissione di indagine internazionale che si rechi in Iran per verificare cosa accade nelle prigioni e raccolga in forma diretta testimonianza delle repressioni in corso;

- chiede al Governo e al Parlamento italiano di dare seguito alle richieste presentate dal Comitato delle iraniane e degli iraniani in Italia nella lettera aperta inviata alla Presidente Meloni e illustrata alla Camera il 22 novembre ad una delegazione di deputati, lettera nella quale si sottolinea l'urgenza di sospendere le relazioni commerciali, di adottare misure diplomatiche efficaci anche in relazione all'ambasciata italiana in Iran, di impedire la vendita di armi al regime iraniano, di sospendere la condanna a morte dei prigionieri politici e degli attivisti e attiviste in prigione..
- chiede al governo e al Parlamento Italiano di imporre sanzioni puntuali e mirate nei confronti degli esponenti del regime che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani;
- al Presidente del Consiglio comunale di inviare il presente atto a:
 - il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio della Regione Toscana;
 - la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
 - l'Ambasciata dell'Iran in Italia;
 - la Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - il Ministro degli Esteri.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	28:	Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Franco Nutini, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Alessandro Emanuele Draghi,

essendo presenti 29 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
-------------	------------	---------------	-------------	--------------

Comm. 7 16/11/2022 01/12/2022 30/11/2022 Favorevole di tutti i presenti sul testo emendato dal proponente. L'atto è fatto proprio dalla Comm. con l'accordo dei proponenti Bianchi,Pampaloni Nutini e Rufilli. Si aggiungono firmatari Bussolin,Conti, Dardano,Di Puccio e Sparavigna

Ora:18.09

Verbale: 845

N.Arg.: 60

ORDINI N.: 2022/01135

OGGETTO: Vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - Patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN" - collegato alla comunicazione n. 1131/2022: "Situazione ex Gkn"

Proponente/i: Comm. 7

Istruttoria Comm.ni: Comm. 7 07/12/2022 Favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dal proponente, facendo proprio l'atto precedentemente presentato dai consiglieri Moro Bundu e Palagi

18.08: Entrano in aula Cocollini Emanuele,Bettarini Giovanni

18.09: Esce dall'aula Rufilli Mirco

18.09: Interviene Milani Luca

18.10: Esce dall'aula Cellai Jacopo

18.11: Escono dall'aula Bussolin Federico, Draghi Alessandro, Nutini Franco

18.10: Interviene Bianchi Donata presenta l'ordine del giorno e un autoemendamento

18.11: Entra in aula Rufilli Mirco

18.13: Interviene Milani Luca

18.13: Interviene Cocollini Emanuele

18.17: Escono dall'aula Albanese Benedetta, Santarelli Luca

18.18: Interviene Milani Luca

18.18: Interviene Palagi Dmitrij

18.20: Esce dall'aula Calistri Leonardo

18.23: Interviene Milani Luca chiede chiarimenti sul refuso presente nell'ordine del giorno ed invita a formalizzare l'autoemendamento

18.23: Interviene Bianchi Donata

18.23: Esce dall'aula Razzanelli Mario

18.25: Interviene Milani Luca

18.27: Interviene Cocollini Emanuele

18.28: Esce dall'aula Montelatici Antonio

18.27: Interviene Milani Luca

18.29: Interviene Palagi Dmitrij

18.29: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

18.30: Entra in aula Cocollini Emanuele

18.31: Interviene Milani Luca

18.31: Interviene Conti Enrico

18.33: Interviene Milani Luca

18.33: Interviene Asciti Andrea

18.36: Interviene Milani Luca

18.36: Interviene Giorgetti Fabio

18.38: Interviene Milani Luca

18.38: Interviene Armentano Nicola

18.39: Entra in aula Nutini Franco

18.41: Entra in aula Calistri Leonardo

18.41 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 1

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 1

18.41: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Armentano Nicola,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Moro Bundu Antonella,Nutini Franco,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Piccioli Massimiliano,Ruffilli Mirco

Contrari

Cocollini Emanuele

Non Votanti

Bocci Ubaldo

18.41: Esce dall'aula Perini Letizia

18.42: Interviene Milani Luca TOGLIE LA SEDUTA

Allegato n. 1: ordine del giorno n. 1135/2022 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti della Comm. 7 – accolti

Allegato n. 3: emendamenti della cons. Bianchi – accolti

Allegato n. 4: ordine del giorno n. 1135/2022 – approvato emendato

~~PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 38 RCC~~

ODG

Gruppi consiliari: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

COMUNE DI FIRENZE	N. 2
21/11/27	
interrogazione N. <u>1133</u>	
interpellanza N.	
Mozione / O.D.G. / RIS. N. <u>1135</u>	

Oggetto: vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio – patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la vicenda dello stabilimento GKN, sito nel Comune di Campi Bisenzio, e dei suoi lavoratori e delle loro famiglie, residenti a Firenze e nei Comuni contermini;

Evidenziata la necessità anche per le realtà istituzionali di schierarsi accanto alle maestranze nella difesa del proprio posto di lavoro, ma anche prendendo posizione nella più ampia necessità di tutelare il tessuto economico e produttivo del territorio metropolitano;

Richiamate altre vicende analoghe, che hanno riguardato anche unità produttive site sul territorio metropolitano, il cui esito è stato però infausto anche in ragione dell'insufficiente volontà da parte delle istituzioni di tutelare con ogni mezzo legittimo la ricchezza economico-produttiva delle proprie comunità;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

INVITA ~~DELIBERA~~ IL CONSIGLIO

Di stipulare un Patto di Solidarietà con la costituenda S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN", affinché anche il Comune di Firenze sia primariamente impegnato, accanto alle altre Istituzioni coinvolte, nella difesa dei lavoratori e del tessuto produttivo del territorio.



Firenze, 07/12/2022

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Membri della Commissione
Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari
Alle segreterie dei Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
Al Direttore della Struttura Autonoma del Consiglio
Comunale
Ai Consiglieri/e proponenti l'atto
e p.c. Ai Presidenti dei Consigli dei Quartieri

LORO SEDI

La Settima Commissione consiliare nella seduta odierna ha esaminato il seguente atto ed ha espresso il seguente parere:

ODG n. 1135-22 ad oggetto: vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo". Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi;

ESITO: PARERE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI CON EMENDAMENTI ACCOLTI DAL PROPONENTE. L'ATTO E' FATTO PROPRIO DALLA COMMISSIONE CON L'ACCORDO DEL PROPONENTE.

Presenti: 5

Voti favorevoli: 5 (Bianchi, Bundu, Ruffilli, Santarelli, Sparavigna)

Astenuti:

Contrari:

Non voto :

La Presidente Donata Bianchi



Tipo atto: ODG N. 1135/2022

Oggetto: vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio – patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo "

Proponente: COMMISSIONE 7

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'ODG n. 1135-22 vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio – patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo " presentata dai Consiglieri/e Antonella Bundu e Dmitrij Palagi;

Richiamata la vicenda dello stabilimento GKN, sito nel Comune di Campi Bisenzio, e dei suoi lavoratori e delle loro famiglie, residenti a Firenze e nei Comuni contermini;

Evidenziata la necessità anche per le realtà istituzionali di ~~schierarsi accanto alle~~ **sostenere i lavoratori e le lavoratrici maestranze** nella difesa del proprio posto di lavoro, ma anche prendendo posizione nella più ampia necessità di tutelare il tessuto economico e produttivo del territorio metropolitano;

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

INVITA IL CONSIGLIO

stipulare un Patto di Solidarietà con la costituenda S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN", **da definire in collaborazione con la Commissione sette**, affinché anche il Comune di Firenze, **nei limiti delle sue competenze istituzionali e delle finalità statutarie**, sia primariamente impegnato, accanto alle altre Istituzioni coinvolte, nella difesa dei lavoratori **e delle lavoratrici, nella promozione della qualità del lavoro e nel sostegno al e-del-tessuto** produttivo del territorio.

Tipo atto: ODG N. 1135/2022

Oggetto: vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - patto di solidarietà con S.O.M.S.
"Insorgiamo"

Proponente: COMMISSIONE 7

(ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'ODG n. 1135-22 vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo" presentata dai Consiglieri/e Antonella Bundu e Dmitrij Palagi;

Richiamata la vicenda dello stabilimento GKN, sito nel Comune di Campi Bisenzio, e dei suoi lavoratori e delle loro famiglie, residenti a Firenze e nei Comuni contermini;

Evidenziata la necessità anche per le realtà istituzionali di ~~schierarsi accanto alle~~ **sostenere i lavoratori e le lavoratrici** ~~maestranze~~ nella difesa del proprio posto di lavoro, ma anche prendendo posizione nella più ampia necessità di tutelare il tessuto economico e produttivo del territorio metropolitano;

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile ~~del~~ servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

INVITA IL CONSIGLIO

stipulare un Patto di Solidarietà con la costituenda S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN", **da definire in collaborazione con la Commissione sette**, affinché anche il Comune di Firenze, **nei limiti delle sue competenze istituzionali e delle finalità statutarie**, sia primariamente impegnato, accanto alle altre Istituzioni coinvolte, nella difesa dei lavoratori **e delle lavoratrici**, **nella promozione della qualità del lavoro e nel sostegno al** ~~e del~~ tessuto produttivo del territorio.

Davide Bianchi



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2022

Ordine del Giorno N. 2022/01135

ARGOMENTO N 845

Oggetto: Vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio - Patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN" - collegato alla comunicazione n. 1131/2022: "Situazione ex Gkn"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 14:48 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Ubaldo Bocci, Leonardo Calistri

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Roberto DE BLASI
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Ubaldo BOCCI	Antonella MORO BUNDU
Patrizia BONANNI	Franco NUTINI
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCCOLINI	Francesco PASTORELLI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mirco RUFILLI
Mimma DARDANO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca SANTARELLI
Barbara FELLECA	Laura SPARAVIGNA
Lorenzo MASI	Luca TANI
Michela MONACO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'ODG n. 1135-22 vicinanza fattiva al mondo del lavoro e al territorio – patto di solidarietà con S.O.M.S. "Insorgiamo " presentata dai Consiglieri/e Antonella Bundu e Dmitrij Palagi;

RICHIAMATA la vicenda dello stabilimento GKN, sito nel Comune di Campi Bisenzio, e dei suoi lavoratori e delle loro famiglie, residenti a Firenze e nei Comuni contermini;

Evidenziata la necessità anche per le realtà istituzionali di sostenere i lavoratori e le lavoratrici nella difesa del proprio posto di lavoro, ma anche prendendo posizione nella più ampia necessità di tutelare il tessuto economico e produttivo del territorio metropolitano.

INVITA IL CONSIGLIO

stipulare un Patto di Solidarietà con la costituenda S.O.M.S. "Insorgiamo con la GKN", da definire in collaborazione con la Commissione sette, affinché anche il Comune di Firenze, nei limiti delle sue competenze istituzionali e delle finalità statutarie, sia primariamente impegnato, accanto alle altre Istituzioni coinvolte, nella difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, nella promozione della qualità del lavoro e nel sostegno al tessuto produttivo del territorio.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Franco Nutini, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli
contrari	1:	Emanuele Cocollini,
astenuiti	0:	
non votanti	1:	Ubaldo Bocci,

essendo presenti 23 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Ordine del Giorno sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
-------------	------------	---------------	-------------	--------------

Comm. 7 30/11/2022 15/12/2022 07/12/2022 Favorevole di tutti i presenti con emendamenti accolti dal proponente, facendo proprio l'atto precedentemente presentato dai consiglieri Moro Bundu e Palagi

Deliberazione n. 56/2022 - seduta C.C. 12 dicembre 2022

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luca Milani)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VICARIO
(Emanuele Coccolini)

